

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 275



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
20 ottobre 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kabanosy (TSG)]** 16
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽¹⁾** 23
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1046/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 25
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1047/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1° dicembre 2011 al 29 febbraio 2012 27

Prezzo: 3 EUR

(segue)

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/695/UE:

- ★ **Decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza ⁽¹⁾** 29

RACCOMANDAZIONI

2011/696/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale ⁽¹⁾** 38



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1043/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2011

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il regolamento di base), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Apertura**

(1) Il 26 gennaio 2011 la Commissione europea (la Commissione) ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾ (avviso di apertura), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (RPC) (i paesi interessati).

(2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 13 dicembre 2010 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) per conto della Oxaquim SA (il denunziante), che rappresenta una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione complessiva dell'Unione di acido ossalico. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2. Parti interessate al procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori e i rappresentanti dei paesi interessati, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere

il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

(4) Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nei paesi interessati, nell'avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori nei paesi interessati sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come richiesto nell'avviso di apertura, informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame svolte nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Quattro società indiane, di cui una non ha dichiarato alcuna vendita all'Unione, e tre gruppi di società della RPC hanno risposto al questionario per il campionamento. In considerazione del numero limitato di società o di gruppi di società che hanno collaborato, non si è ritenuto necessario procedere al campionamento per l'India o la RPC e tutte le parti sono state informate del fatto che non ci sarebbe stata la selezione di un campione.

(5) In seguito, un gruppo di società della RPC ha cessato di collaborare all'inchiesta nella fase iniziale. Una società indiana ha inoltre rifiutato alla Commissione l'accesso al suo stabilimento di produzione per una visita di verifica, ed è quindi stata considerata una società che non ha collaborato, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ed è stata informata delle possibili conseguenze.

(6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e alle autorità della RPC entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Un gruppo di società della RPC ha richiesto il TEM a

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2) GU C 24 del 26.1.2011, pag. 8.

norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base o il TI qualora l'inchiesta avesse stabilito che le condizioni per il TEM non fossero soddisfatte, mentre un altro gruppo di società ha richiesto solo il TI.

- (7) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Tre società in India, due gruppi di società nella RPC e il denunziante hanno risposto al questionario. L'altro produttore dell'Unione non ha collaborato. Anche tre utilizzatori e otto importatori, dei quali tutti gli utilizzatori e quattro importatori sono stati oggetto di una visita, hanno risposto al questionario.
- (8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:
- a) *Produttori dell'Unione*
- Oxaquim SA (Spagna)
- b) *Utilizzatori*
- OMG Kokkola (Finlandia)
 - P.A.G. Srl (Italia)
 - Il terzo utilizzatore ha chiesto di rimanere anonimo
- c) *Importatori*
- Brenntag BV (Paesi Bassi)
 - Brenntag Sp.z.o.o. (Polonia)
 - Norkem Limited (Regno Unito)
 - Geratech Marketing (Belgio)
- d) *Produttori esportatori indiani*
- Punjab Chemicals e Crop Protection Limited
 - Star Oxochem Pvt. Ltd
- e) *Produttori esportatori della RPC*
- Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd e Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co., Ltd. (gruppo Shandong Fengyuan Group)
 - Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi Reliance Chemicals Co., Ltd e Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd. (gruppo Shanxi Reliance)

1.3. Periodo dell'inchiesta

- (9) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 (periodo dell'inchiesta o PI). L'analisi delle tendenze

utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta (periodo in esame).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto in esame è l'acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 e originario dell'India e della RPC. Esistono due tipi di acido ossalico: l'acido ossalico *non raffinato* e l'acido ossalico *raffinato*. L'acido ossalico raffinato, che è prodotto nella RPC ma non in India, è fabbricato grazie ad un processo di purificazione dell'acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche ed altre impurità.
- (11) L'acido ossalico presenta una vasta gamma di impieghi, ad esempio è utilizzato come agente riducente e sbiancante, nella sintesi farmaceutica e nella fabbricazione di prodotti chimici.

2.2. Prodotto simile

- (12) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che l'acido ossalico prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, quello fabbricato e venduto sul mercato interno dell'India e della RPC e quello importato sul mercato dell'Unione dall'India e dalla RPC presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base.
- (13) Pertanto tali prodotti sono considerati a titolo provvisorio prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. India

3.1.1. Osservazione preliminare

- (14) Durante la visita di verifica in India una società non ha fornito le informazioni richieste in modo tempestivo né nel formato richiesto. Di conseguenza la Commissione non è stata in grado di verificare le informazioni presentate nelle risposte al questionario antidumping. La società è stata informata per iscritto che rischiava di essere considerata una parte che non ha collaborato e che le conclusioni avrebbero potuto essere tratte dai dati disponibili. Nella sua risposta la società ha invocato l'applicazione di circostanze attenuanti, che non hanno tuttavia portato a una modifica delle conclusioni. L'articolo 18 è quindi stato applicato a tale società e le conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Di conseguenza, solo un produttore esportatore in India è stato considerato come società che ha collaborato con la Commissione nella presente inchiesta.

3.1.2. Valore normale

- (15) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima determinato se le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative. Poiché tali vendite costituiscono oltre il 5 % del suo volume di vendite del prodotto in esame nell'Unione, si è concluso che le vendite complessive del prodotto simile erano rappresentative.
- (16) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata, per tutte le vendite del prodotto simile, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.
- (17) Nel caso in cui le vendite remunerative ammontano almeno all'80 % delle vendite complessive, il valore normale è calcolato sulla base di tutte le vendite, comprese quelle non remunerative. Al contrario, se le vendite remunerative sono inferiori all'80 % ma superiori al 20 % delle vendite complessive, e se la media ponderata del costo totale è superiore alla media ponderata del prezzo, il valore normale è calcolato unicamente sulla base delle vendite remunerative. Una vendita è considerata remunerativa se il prezzo unitario è uguale o superiore al costo di produzione.
- (18) Dall'analisi delle vendite interne condotta dalla Commissione è emerso che il 41 % di tutte le vendite del prodotto in esame è stato remunerativo e che la media ponderata del costo totale è superiore alla media ponderata del prezzo. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative.

3.1.3. Prezzo all'esportazione

- (19) Il produttore esportatore in India ha esportato il prodotto in esame vendendolo direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi calcolato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili dagli acquirenti indipendenti per il prodotto in esame esportato nell'Unione.

3.1.4. Confronto

- (20) Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è effettuato franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (21) Sono stati effettuati, ove applicabili, adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, credito e commissioni.

3.1.5. Margine di dumping

- (22) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori

indiani che hanno collaborato sono calcolati in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.

- (23) Sulla base di quanto precede, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 22,8 % per Punjab Chemicals e Crop Protection Limited (PCCPL).
- (24) Per calcolare il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori in India, il livello di collaborazione è stato inizialmente stabilito confrontando il volume di esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le statistiche Eurostat. Data la scarsa collaborazione dell'India (38 %), si ritiene appropriato calcolare il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori in India utilizzando l'operazione maggiormente soggetta a dumping del produttore che ha collaborato.
- (25) Su tale base il livello di dumping per l'intero paese è stato provvisoriamente fissato al 43,6 % del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

3.2. Repubblica popolare cinese

3.2.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e trattamento individuale (TI)

- (26) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

- le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato,
- le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,
- non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,
- le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità, e
- le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

- (27) Un gruppo di società nella RPC ha richiesto il TEM inviando i moduli di richiesta del TEM per le tre società che si occupano della produzione e della commercializzazione del prodotto in esame. Le informazioni fornite sono state successivamente verificate dalla Commissione presso i locali delle società in questione.

- (28) Dall'inchiesta per il TEM è risultato che una società non soddisfa i requisiti di cui ai criteri da 1 a 3. In primo luogo non ha dimostrato che i suoi costi riflettevano i valori di mercato; la struttura dei costi risulta infatti modificata a causa di un significativo intervento finanziario dello Stato, ad esempio sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti senza interessi. In secondo luogo l'inchiesta ha messo in evidenza un certo numero di lacune e di errori gravi nella contabilità, la quale non è soggetta a revisione contabile in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS). In terzo luogo vi sono distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato per quanto concerne i diritti d'uso del suolo. Più precisamente la società ha ottenuto un certificato relativo ai diritti d'uso del suolo senza aver rispettato le disposizioni contrattuali né aver pagato la somma complessiva.
- (29) Un'altra società del gruppo non ha dimostrato di soddisfare il criterio 2 poiché i documenti contabili non erano soggetti a revisione contabile indipendente.
- (30) La Commissione ha comunicato i risultati del TEM al gruppo di società interessate e al denunziante dando loro la possibilità di formulare osservazioni. Le conclusioni sono state inoltre comunicate alle autorità della RPC. Nessuna osservazione è stata sottoposta alla Commissione.
- (31) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che due delle società del gruppo non soddisfano i criteri per beneficiare del TEM. Conformemente alla pratica costante dell'Unione, che consiste nell'esaminare se un gruppo di società collegate soddisfi nel suo insieme le condizioni per il TEM, il TEM è negato all'intero gruppo.
- (32) Come menzionato al considerando 6, entrambi i gruppi di società cinesi che hanno collaborato hanno richiesto il TI. Poiché è stato constatato che i due gruppi soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, si è deciso in via provvisoria di concedere loro il TI.

3.2.2. Paese di riferimento

- (33) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.
- (34) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva espresso la sua intenzione di utilizzare l'India come paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale e aveva invitato le parti interessate a formulare le loro osservazioni in merito. Non sono pervenute osservazioni. In ogni caso la Commissione considera l'India un paese di riferimento appropriato poiché il solo altro paese produttore al di fuori dell'Unione, vale a dire il Giappone, ha un mercato di monopolio chiuso alla concorrenza e produce

l'acido ossalico con un metodo unico e non comparabile a quello utilizzato nella RPC. Al contrario, i produttori indiani utilizzano un metodo di produzione comparabile a quello della RPC e sono esposti alla concorrenza sul mercato interno.

3.2.3. Valore normale

- (35) Le società cinesi fabbricano ed esportano nell'Unione due tipi di acido ossalico: l'acido ossalico *non raffinato* e l'acido ossalico *raffinato*. L'acido ossalico raffinato, che non è prodotto nel paese di riferimento, è fabbricato grazie ad un processo di purificazione dell'acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche ed altre impurità. Il costo supplementare legato alla produzione di acido ossalico raffinato è stimato al 12 % rispetto alla produzione di acido ossalico non raffinato. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire un valore normale per entrambi i tipi di acido ossalico.
- (36) Per quanto riguarda l'acido ossalico non raffinato il valore normale è stato stabilito sulla base del valore normale calcolato per l'India conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Il valore normale è stato stabilito, come descritto al considerando 18, solo sulla base delle vendite remunerative. Per quanto riguarda l'acido ossalico raffinato, che non è prodotto nel paese di riferimento, il valore normale è stato stabilito sulla base dei costi di produzione dell'acido ossalico non raffinato nel paese di riferimento, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. I costi di produzione sono maggiorati del 12 % per tenere conto dei costi di produzione aggiuntivi (cfr. il considerando 35) e sono stati adeguati in base ai costi di vendita, generali e amministrativi, e del profitto.
- (37) Gli importi corrispondenti ai costi di vendita, generali e amministrativi e del profitto sono stati stabiliti, per analogia con l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, aggiungendo i costi di vendita, generali e amministrativi e del profitto legati alle vendite sul mercato interno di acido ossalico non raffinato effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato nel paese di riferimento.

3.2.4. Prezzo all'esportazione

- (38) Poiché il TI è stato concesso ad entrambi i gruppi, il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (39) I due produttori esportatori nella RPC hanno esportato acido ossalico nell'Unione attraverso operatori commerciali collegati, che hanno aggiunto un margine di profitto al prezzo pagato ai produttori. Tale margine risulta dal confronto del prezzo all'esportazione con il valore normale stabilito (cfr. il considerando 42).

3.2.5. *Confronto*

- (40) Per quanto riguarda l'acido ossalico non raffinato, il prezzo all'esportazione al livello franco fabbrica è stato confrontato con il valore normale stabilito per il paese di riferimento.
- (41) Il prezzo all'esportazione dell'acido ossalico raffinato al livello franco fabbrica è stato confrontato con il valore normale costruito (cfr. il considerando 36).
- (42) Per garantire un confronto equo tra il valore normale o il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto degli adeguamenti, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In particolare è stato effettuato un adeguamento in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), a titolo delle commissioni percepite dagli operatori commerciali collegati.
- (43) A tale riguardo è necessario notare che la Commissione ha constatato che gli operatori commerciali collegati attraverso i quali i produttori esportatori della RPC esportano l'acido ossalico nell'UE non possono essere considerati come facenti parte di un dipartimento interno di vendite, poiché si occupano anche di scambi commerciali di acido ossalico e altri prodotti chimici provenienti da fornitori indipendenti e destinati all'esportazione e/o alla vendita sul mercato interno. Per tali ragioni le funzioni di tali operatori commerciali sono state considerate analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, il margine applicato da tali operatori è stato eliminato al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. L'adeguamento è stato calcolato sulla base del profitto conseguito da un operatore commerciale indipendente dell'UE e dei costi di vendita, generali e amministrativi del rispettivo operatore commerciale cinese.
- (44) Sono stati effettuati altri adeguamenti, ove necessario, per le imposte indirette, i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori, i costi di imballaggio e i costi di credito ogniquale volta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

3.2.6. *Margini di dumping*

Per i produttori esportatori che hanno collaborato

- (45) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali di ogni tipo di prodotto e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.
- (46) Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd	37,7 %
Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd	14,6 %

Per tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato

- (47) Per calcolare il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori nella RPC, il livello di collaborazione è stato stabilito confrontando il volume di esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le statistiche Eurostat.
- (48) Data la scarsa collaborazione della RPC (circa 46 %), si ritiene appropriato calcolare il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori nella RPC utilizzando l'operazione maggiormente soggetta a dumping degli esportatori che hanno collaborato.
- (49) Su tale base il livello di dumping per l'intero paese è stato provvisoriamente fissato al 52,2 % del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

4. **PREGIUDIZIO**4.1. **Produzione dell'Unione e industria dell'Unione**

- (50) La denuncia è stata presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) per conto dell'Oxaquim SA (il denunziante), società produttrice di acido ossalico nell'Unione, che rappresenta una quota rilevante della produzione complessiva dell'Unione durante il PI. Un secondo produttore dell'Unione, Clariant, non ha avanzato obiezioni in merito all'apertura dell'inchiesta ma ha deciso di non collaborare. Attualmente non esistono altri produttori del prodotto in esame nell'Unione. Sulla base di quanto detto, i due produttori Oxaquim SA e Clariant che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Essi sono denominati di seguito «industria dell'Unione».
- (51) Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i due produttori Oxaquim SA e Clariant, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso il denunziante prima e dopo l'apertura dell'inchiesta. Secondo le stime, durante il periodo in esame la produzione totale dell'Unione è quindi compresa tra le 11 000 e le 15 000 tonnellate.
- 4.2. **Determinazione del mercato dell'Unione in questione**
- (52) È emerso che uno dei produttori dell'Unione utilizzava una parte della sua produzione di acido ossalico come

materiale intermediario per la produzione di ossalati (tetra ossalato, acetosella e biossalati di potassio). L'acido ossalico veniva semplicemente trasferito, senza fattura, all'interno della stessa società. Tale uso vincolato dell'acido ossalico ha fatto sì che quest'ultimo non fosse immesso sul mercato libero e non fosse esposto alla concorrenza diretta delle importazioni del prodotto in esame. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul mercato libero si è rivelata in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

- (53) Per poter fornire un quadro il più possibile completo della situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha ottenuto e analizzato i dati relativi all'intera gamma delle attività inerenti all'acido ossalico e ha stabilito se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.
- (54) Per quanto riguarda gli indicatori relativi all'industria dell'Unione, quali volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, quota di mercato, crescita, volume delle esportazioni, prezzi, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa, è emerso che ai fini dell'analisi e della valutazione era necessario concentrarsi sulla situazione prevalente sul mercato libero.
- (55) Quanto invece agli altri indicatori economici, si è accertato nel corso dell'inchiesta che essi potevano essere ragionevolmente esaminati solo facendo riferimento all'attività complessiva dell'industria comunitaria. In effetti, la produzione (destinata all'uso vincolato o al mercato libero), la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, le scorte, l'occupazione, la produttività, i salari e la capacità di ottenere capitali dipendono dall'intera gamma delle attività, sia se la produzione è destinata all'uso vincolato, sia se viene venduta sul mercato libero.

4.3. Consumo dell'Unione

- (56) Dato che l'acido ossalico è classificato a un codice NC che include altri prodotti, non è stato possibile stabilire il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat. Di conseguenza, il consumo è stato determinato sulla base dei dati relativi al volume delle importazioni forniti dal denunziante, confrontati con le informazioni verificate comunicate dai produttori esportatori dei paesi interessati, e sulla base del volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione e dell'industria dell'Unione.
- (57) Visti il numero limitato di fornitori e la necessità di tutelare i dati aziendali riservati, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, l'andamento del consumo durante il periodo in esame è indicizzato.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Consumo totale	100	124	61	95

- (58) Nel 2008 il consumo totale dell'Unione ha registrato un forte aumento pari al 24 %, per poi diminuire del 50 % l'anno seguente ed aumentare nuovamente durante il PI. In generale il consumo sul mercato dell'UE è calato del 5 % durante il periodo in esame.

5. IMPORTAZIONI DAI PAESI INTERESSATI

5.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (59) La Commissione ha esaminato se le importazioni di acido ossalico originario della PRC e dell'India dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (60) Per quanto riguarda le importazioni originarie della RPC e dell'India, l'inchiesta ha evidenziato margini di dumping superiori alla soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e un volume di importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno di questi due paesi non trascurabile nell'accezione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (61) Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall'India, da una parte, e tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall'India e il prodotto simile, dall'altra, l'inchiesta ha mostrato che erano simili. Più precisamente, i prodotti importati sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a simili categorie di acquirenti e sono quindi in concorrenza tra loro e con l'acido ossalico prodotto nell'Unione.
- (62) Stante quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che sono soddisfatti tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, e che pertanto le importazioni dalla RPC e dall'India debbano essere esaminate cumulativamente.

5.2. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati

- (63) L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni di acido ossalico proveniente dalla RPC e dall'India hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Importazioni provenienti dalla RPC e dall'India

Volumi delle importazioni (T)	2007	2008	2009	PI
RPC e India	7 629	11 763	4 707	7 969
(Indice 2007 = 100)	100	154	62	104
Quota di mercato				
(Indice 2007 = 100)	100	125	101	110

Fonte: Informazioni comunicate dal denunziante e contenute nelle risposte al questionario.

(64) Il volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati ha registrato un aumento pari al 4 % durante il periodo in esame, mentre il consumo totale sul mercato dell'UE ha subito un calo pari al 5 % nello stesso periodo (cfr. la tabella 1). Come mostra la tabella precedente, si è verificato anche un aumento significativo della quota di mercato, pari al 25 % tra il 2007 e il 2008 e pari al 10 % nel periodo in esame.

5.3. Prezzo delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(65) I prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzo delle importazioni provenienti dalla RPC e dall'India

Prezzi delle importazioni (EUR/T)	2007	2008	2009	PI
RPC e India	470	641	474	545
(Indice 2007 = 100)	100	136	101	116

(66) I prezzi delle importazioni hanno registrato un aumento pari al 36 % tra il 2007 e il 2008, per poi tornare nel 2009 a livelli simili a quelli del 2007. I prezzi sono nuovamente aumentati di quasi 15 punti percentuali nel PI e del 16 % durante il periodo in esame. È tuttavia necessario notare che i prezzi delle importazioni hanno registrato un calo pari al 20 % tra il 2008 e il PI, nonostante l'aumento dei prezzi dei principali fattori di produzione (fonti di carbonio ed energia) in tale periodo.

(67) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell'Unione e al netto di sconti e riduzioni, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti degli esportatori della RPC e dell'India che hanno collaborato, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, vale a dire al netto di sconti e adeguati ove necessario al prezzo cif frontiera dell'Unione e per tenere conto delle spese di sdoganamento e dei costi sostenuti dopo l'importazione.

(68) Dal confronto è emerso che durante il PI il prezzo di vendita sul mercato UE del prodotto in esame originario della RPC e dell'India ed oggetto di dumping era dal 16,9 % al 34,6 % inferiore a quello dell'industria dell'Unione. Questo livello di sottoquotazione si è accompagnato a un'evoluzione negativa dei prezzi sul mercato che ha causato una notevole depressione dei prezzi.

6. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

6.1. Osservazioni preliminari

(69) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di

dumping sull'industria dell'Unione ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici relativi alla situazione di tale industria dal 2007 alla fine del PI.

(70) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, salari ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'industria dell'Unione, mentre gli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti, costi di produzione) sono stati stabiliti in base alle informazioni, debitamente verificate, fornite nelle risposte al questionario dall'unico produttore dell'Unione che ha collaborato.

(71) Considerando che i dati per l'analisi del pregiudizio provengono essenzialmente da un'unica fonte, è stato necessario indicizzare i dati relativi all'industria dell'Unione al fine di garantirne la riservatezza a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

6.2. Dati relativi all'industria dell'Unione (indicatori macroeconomici)

6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti totali dell'Unione

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Produzione totale	100	101	89	106
Capacità produttiva totale	100	100	77	77
Utilizzo degli impianti totale	100	101	116	138

(72) La tabella precedente include i dati relativi alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione nonché, per il 2007 e il 2008, i dati di un altro produttore dell'Unione che ha cessato di produrre acido ossalico nel 2008.

(73) Come mostra la tabella, la produzione dell'industria dell'Unione si è mantenuta relativamente stabile nel 2007 e nel 2008, prima di calare rapidamente nel 2009. La produzione è aumentata durante il PI. Globalmente, durante il periodo in esame la produzione è aumentata del 6 %.

(74) A causa della chiusura dello stabilimento di produzione di un altro produttore dell'Unione nel 2008, la capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha subito una rapida diminuzione, pari al 23 %, nello stesso anno.

- (75) La combinazione di questi due fattori, cioè l'aumento del volume della produzione e la diminuzione della capacità produttiva, causati dalla chiusura di un'unità produttiva del terzo produttore dell'Unione dal 2008, ha comportato un notevole aumento nell'utilizzo degli impianti, pari al 38 %, nel periodo in esame.

6.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato

Tabella 5

Volumi delle vendite e quota di mercato

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Vendite totali	100	97	61	86
Quota di mercato (%)	100	79	99	91

- (76) I volumi delle vendite per il 2007 e il 2008 comprendono le vendite del produttore dell'Unione che ha cessato la propria produzione nel 2008.
- (77) Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 5 % durante il periodo in esame, (cfr. il considerando 58), il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 14 % nel corso dello stesso periodo, causando una perdita di quota di mercato pari al 9 %.
- (78) Esaminando l'evoluzione del periodo considerato, si nota che il calo del 14 % del volume delle vendite dell'industria dell'Unione era molto più pronunciato della riduzione del 5 % del consumo dell'Unione. Di conseguenza, anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente, di 9 punti percentuali, durante lo stesso periodo.

6.2.3. Occupazione, produttività e salari

Tabella 6

Occupazione, produttività e salari

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Numero totale di dipendenti	100	119	108	96
Produttività totale (unità/dipendente)	100	85	83	111
Salari annui totali	100	121	110	99
Costo medio del lavoro per addetto	100	119	118	104

- (79) Il numero dei dipendenti è diminuito del 4 % nel corso del periodo in esame. Si noti che la produzione di acido ossalico non è un'attività a elevata intensità di manodopera.
- (80) Durante il periodo in esame, la produttività totale per dipendente è aumentata dell'11 %, aumentando la produzione, mentre si registra un calo del numero dei dipendenti.

- (81) La diminuzione dei salari durante tutto il periodo in esame è stata dell'1 %. Dopo un aumento iniziale dei salari pari al 21 % tra il 2007 e il 2008, si è registrata una continua diminuzione fino al PI.

6.2.4. Entità del margine di dumping effettivo

- (82) I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti risultano notevolmente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza dei margini effettivi di dumping non può essere considerata trascurabile.

6.3. Dati relativi al produttore dell'Unione che ha collaborato (indicatori microeconomici)

6.3.1. Osservazione generale

- (83) Gli indicatori microeconomici (prezzi di vendita e costi di produzione, scorte, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati solo a livello del denunziante, poiché non sono pervenute informazioni dall'altro produttore dell'UE, come descritto al considerando 70.

6.3.2. Prezzi medi unitari del produttore dell'Unione che ha collaborato e costi di produzione

Tabella 7

Prezzi di vendita

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Prezzo unitario medio di vendita	100	143	136	131

Fonte: Risposte al questionario.

- (84) I prezzi di vendita medi franco fabbrica dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione sono aumentati del 31 % nel periodo in esame.

Tabella 8

Costi di produzione

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
CdP medio/tonnellata	100	103	102	98

Fonte: Risposte al questionario.

- (85) Dall'inchiesta è emerso che il costo di produzione medio del produttore dell'Unione che ha collaborato si era mantenuto relativamente stabile negli anni, grazie ad un costante miglioramento del processo produttivo reso possibile solo mediante cospicui investimenti (cfr. le tabelle 9 e 11).

6.3.3. Scorte

- (86) Data la natura del prodotto in esame, non esistono scorte. Il prodotto in esame secca rapidamente e si indurisce, pertanto viene fabbricato soltanto il prodotto per la spedizione immediata.

6.3.4. Reddittività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti

Tabella 9

Reddittività

Indice 2007 = - 100	2007	2008	2009	PI
Reddittività (nell'UE)	- 100	4	- 2	3

Fonte: Risposte al questionario.

- (87) La reddittività per il prodotto simile è stata determinata calcolando l'utile netto prima delle imposte delle vendite del prodotto simile effettuate dal denunziante, in percentuale del fatturato generato da tali vendite.
- (88) Dopo aver registrato ingenti perdite nel 2007, il denunziante ha realizzato un piccolo margine di profitto nel 2008 per poi tornare in perdita nel 2009. Il denunziante ha conseguito un piccolo margine di profitto durante il PI grazie alla diminuzione di alcuni elementi del CdP, come indicato nella tabella 8.

Tabella 10

Flusso di cassa

Indice 2007 = - 100	2007	2008	2009	PI
Flusso di cassa	- 100	3 054	1 994	868

Fonte: Risposte al questionario.

- (89) L'andamento del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, riflette in larga misura l'evoluzione della reddittività. Di conseguenza, il flusso di cassa è stato negativo nel 2007 e nonostante alcuni miglioramenti nel 2008 è diminuito tra il 2008 e il PI, provocando un indebolimento della situazione finanziaria del produttore dell'Unione che ha collaborato.

Tabella 11

Investimenti

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Investimenti totali	100	111	185	277

Fonte: Risposte al questionario.

- (90) La tabella precedente indica che il denunziante ha aumentato i propri investimenti relativi al prodotto in

esame anche in momenti di scarsa redditività. Gli investimenti hanno riguardato principalmente l'introduzione di nuovi strumenti e processi di produzione volti ad incrementare l'efficienza. L'aumento degli investimenti mostra che l'industria non ha avuto difficoltà a reperire capitali, il che testimonia la continua solvibilità dell'industria.

- (91) Gli investimenti sono aumentati del 177 % nel periodo in esame.
- (92) Aumentando i propri investimenti per migliorare i processi produttivi, l'industria, che è ad alta intensità di capitale, ha dimostrato di essere ancora in grado di reperire capitali; tale capacità è stata tuttavia ostacolata dalle vendite in calo e dalle crescenti difficoltà a generare flussi di cassa.

Tabella 12

Utile sul capitale investito

Indice 2007 = - 100	2007	2008	2009	PI
Utile sul capitale investito	- 100	13	- 14	- 51

Fonte: Risposte al questionario.

- (93) Nonostante l'aumento degli investimenti, l'utile sul capitale investito per il prodotto in esame non ha raggiunto i livelli sperati. Nonostante alcuni miglioramenti nel 2008, l'utile sul capitale investito si è mantenuto negativo durante il periodo in esame.
- (94) La crescita dell'industria risulta pertanto limitata e chiaramente sproporzionata rispetto agli investimenti realizzati negli ultimi anni.

7. CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO

- (95) Dall'inchiesta è emerso che alcuni indicatori di pregiudizio mostrano un andamento positivo, ad esempio il volume della produzione è aumentato del 6 %, l'utilizzo degli impianti del 38 %, gli investimenti del 177 %, consentendo alla società di conseguire un profitto relativo (da una notevole perdita nel 2007 a un esiguo profitto durante il PI). Tuttavia, come illustrato sopra, numerosi indicatori relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione hanno registrato un peggioramento significativo durante il periodo in esame.
- (96) In seguito alla chiusura dello stabilimento di produzione di un produttore dell'Unione, il volume delle vendite è calato del 14 %. L'occupazione ha dovuto subire un taglio pari al 4 % e la capacità di produzione è calata del 23 %. Mentre il consumo si è ridotto soltanto del 5 %, la quota di mercato ha subito una riduzione quasi pari al 9 %. Di conseguenza la redditività è stata scarsa, con ripercussioni negative sull'utile sul capitale investito e sui flussi di cassa, in particolare tra il 2008 e il PI. Il livello di redditività è migliorato durante il periodo in esame, ma si è mantenuto scarso durante il PI ed è insufficiente a mantenere la produzione nel medio termine.

- (97) Nonostante l'aumento della produzione totale, l'industria dell'Unione ha subito notevoli perdite della quota di mercato. Nel corso dello stesso periodo le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno registrato un forte aumento.
- (98) Alla luce di quanto sopra esposto si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il PI ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

8. NESSO DI CAUSALITÀ

8.1. Introduzione

- (99) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto alle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati. Sono stati esaminati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni oggetto di dumping.

8.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (100) Il consumo dell'Unione di acido ossalico è diminuito del 5 % nel periodo in esame, mentre le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno registrato un aumento superiore al 4 % nello stesso periodo. L'aumento maggiore è stato registrato tra il 2007 e il 2008, quando le importazioni oggetto di dumping sono aumentate del 54 %. La quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati è aumentata del 25 % tra il 2007 e il 2008, parallelamente a una diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione pari al 21 %.
- (101) Nonostante i prezzi medi delle importazioni siano aumentati del 16 % nel periodo in esame, durante il PI i prodotti importati sono stati venduti nell'Unione a un prezzo inferiore, in media, del 21,9 % rispetto ai prezzi di vendita praticati dal produttore dell'Unione che ha collaborato, esercitando una pressione sui prezzi praticati dall'industria dell'Unione e impedendo al produttore dell'Unione che ha collaborato di aumentare i prezzi per portarli a livelli più remunerativi.
- (102) Si ricorda che l'industria dell'Unione ha registrato un calo significativo dei suoi volumi di vendita (-14 %). Questo calo delle vendite, tuttavia, è stato assai più pronunciato rispetto alla diminuzione della domanda e ha comportato una perdita di quota di mercato del 9 %. Nello stesso periodo, la quota di mercato detenuta dai paesi interessati è aumentata del 10 %. Questo mostra che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è passata in larga misura alle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.
- (103) Si ritiene quindi che la continua pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo provenienti dai paesi interessati sul mercato dell'Unione non

abbia consentito all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita ai costi più elevati delle materie prime e dell'energia. Ciò ha comportato la perdita di quota di mercato e una costante situazione di scarsa redditività per l'industria dell'Unione.

- (104) In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che l'ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati ha avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

8.3. Effetto di altri fattori

- (105) Gli altri fattori che sono stati esaminati per valutare il nesso di causalità sono l'andamento della domanda sul mercato dell'Unione, i prezzi delle materie prime, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, le importazioni del prodotto in esame da paesi terzi, l'uso vincolato di acido ossalico e la crisi economica.

8.3.1. Evoluzione della domanda sul mercato dell'Unione

- (106) Come indicato nella tabella 1, il consumo dell'Unione di acido ossalico, dopo aver registrato un aumento pari al 24 % nel 2008, è calato del 39 % durante l'anno successivo per aumentare nuovamente durante il PI. In generale il consumo sul mercato dell'UE è calato del 5 % durante il periodo in esame. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha subito perdite della quota di mercato.
- (107) Nonostante l'inchiesta abbia mostrato che anche le importazioni dai paesi interessati hanno subito le conseguenze del calo della domanda sul mercato dell'Unione nel 2009, va osservato che nel periodo in esame gli esportatori nei paesi interessati sono riusciti ad incrementare il loro volume di vendite e la loro quota di mercato grazie alla pressione esercitata sul mercato, a livello di prezzi, dalle importazioni oggetto di dumping.

- (108) Si è quindi concluso in via provvisoria che il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sia dovuto principalmente all'ondata di importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati e alla sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori dei paesi interessati e non al calo del consumo. Anche se la diminuzione della domanda ha contribuito al pregiudizio, essa non è stata tale da annullare il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito e l'aumento delle importazioni oggetto di dumping.

8.3.2. Prezzi delle principali materie prime

- (109) Come indicato nella tabella 8, il costo medio di produzione si è mantenuto relativamente stabile nonostante un rapido aumento del costo delle principali materie prime (lo zucchero). Dall'inchiesta è emerso infatti che il costo di produzione del produttore dell'Unione che ha collaborato non ha seguito lo stesso andamento dei prezzi di una delle principali materie prime nella fabbricazione di acido ossalico. Il rapido aumento del prezzo medio dello zucchero nel periodo in esame, pari al 50 %, è stato mitigato dagli investimenti effettuati dal produttore dell'Unione che ha collaborato, finalizzati a migliorare il

processo produttivo. Nel complesso, l'effetto netto è stato quindi un calo del costo della produzione pari al 12 %. Tuttavia, come emerge dalla tabella 7, nell'arco del periodo in esame il prezzo di vendita unitario è aumentato del 31 %. È emerso che gli esportatori nei paesi interessati erano soggetti alle stesse condizioni economiche per quanto concerne l'evoluzione dei prezzi delle materie prime, poiché i prezzi unitari delle importazioni hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi unitari di vendita del produttore dell'Unione che ha collaborato, sebbene a livelli inferiori.

- (110) In assenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, i prezzi si sarebbero adeguati regolarmente per riflettere l'evoluzione delle varie componenti del costo di produzione. Ciò non si è tuttavia verificato. Il produttore dell'Unione che ha collaborato non è stato in grado di conseguire i solidi margini di profitto necessari per questa industria ad alta intensità di capitale e ha visto ridursi anche i flussi di cassa.
- (111) Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, a prezzi inferiori a quelli del produttore dell'Unione che ha collaborato, hanno abbassato i prezzi praticati sul mercato dell'Unione e impedito al produttore dell'Unione che ha collaborato di aumentare i prezzi di vendita in maniera tale da coprire i costi o da conseguire un margine ragionevole di redditività.
- (112) Poiché i prezzi delle materie prime incidevano anche sugli esportatori dei paesi interessati, è stato concluso in via provvisoria che l'aumento dei prezzi delle materie prime non aveva potuto influire sul notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

8.3.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

Tabella 13

Volume delle esportazioni e prezzi unitari

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Esportazioni (T)	100	80	140	152
Prezzo medio di esportazione	100	104	103	91

Fonte: Risposte al questionario.

- (113) Anche l'andamento delle esportazioni è stato esaminato come uno dei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori.
- (114) Dall'analisi è emerso che le vendite all'esportazione a parti indipendenti effettuate dal produttore dell'Unione

che ha collaborato hanno rappresentato una parte importante delle vendite complessive di quest'ultimo (30 % circa). Durante il periodo in esame, i volumi delle esportazioni effettuate dal produttore dell'Unione che ha collaborato sono aumentati del 52 %, mentre il prezzo unitario delle vendite all'esportazione è diminuito considerevolmente, al contrario del prezzo di vendita del produttore dell'Unione che ha collaborato all'interno dell'Unione che ha registrato un aumento significativo. Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni hanno ricoperto un ruolo importante nel mantenere elevato l'utilizzo degli impianti al fine di coprire i costi fissi e i costi degli investimenti nei macchinari. Sebbene le vendite all'esportazione siano avvenute a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato dell'Unione, tali prezzi sono il risultato della concorrenza con i bassi prezzi dell'acido ossalico sui mercati di esportazione praticati dagli esportatori dei paesi interessati. L'inchiesta ha mostrato che tali esportazioni hanno consentito al produttore dell'Unione che ha collaborato di mitigare il pregiudizio subito sul mercato dell'UE e che non sono tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

8.3.4. Importazioni da altri paesi terzi

- (115) In assenza di importazioni provenienti da altri paesi terzi oltre ai paesi interessati, tale elemento non ha effetti sul mercato dell'UE.

8.3.5. Uso vincolato del prodotto

- (116) Come indicato nei considerando da 52 a 55, l'uso vincolato è limitato al trasferimento vincolato relativo a uno dei produttori dell'Unione, il quale trasforma l'acido ossalico in ossalati all'interno della società. I profitti realizzati dalla vendita degli ossalati sono considerevoli e hanno effettivamente permesso al produttore di continuare la propria attività nonostante le perdite relative all'acido ossalico. Questo elemento non ha quindi contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

8.3.6. Crisi economica

- (117) Nel 2009 il consumo di acido ossalico nell'Unione si è dimezzato rispetto al 2008 a causa della crisi economica, causando una diminuzione delle vendite per l'industria dell'Unione in termini di volume (-40 %) e di valore (-45 %). La riduzione dei prezzi, pari a circa il 5 %, praticata in questo periodo dall'industria, ha tuttavia consentito a quest'ultima di aumentare la quota di mercato (11 %) e ridurre al minimo gli effetti negativi della crisi. Nel 2009 l'industria era infatti vicina al punto di pareggio.
- (118) Sebbene la crisi economica del 2008-2009 potrebbe aver contribuito allo scarso rendimento dell'industria dell'Unione, nell'insieme non si può ritenere un elemento tale da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

8.4. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (119) L'analisi che precede ha dimostrato che le vendite dei paesi interessati sono aumentate in volume e in quota di mercato nel corso del periodo in esame. È stato inoltre constatato che queste importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping che durante il PI erano notevolmente inferiori (di circa il 22 %) a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione per il prodotto in esame.
- (120) Questo aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati è avvenuto nonostante il calo generale della domanda sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame. L'aumento della quota di mercato delle importazioni è coinciso con l'evoluzione negativa della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Parallelamente, come indicato sopra, si è osservato un andamento negativo dei principali indicatori della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (121) Il calo dei consumi sul mercato dell'Unione nel 2009 ha avuto ripercussioni negative sui risultati conseguiti dall'industria dell'Unione. Nell'insieme non si può tuttavia ritenere detti elementi tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (122) In base all'analisi di cui sopra, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (125) Uno dei due produttori dell'Unione non si è opposto all'apertura dell'inchiesta, ma non ha fornito ulteriori informazioni e non ha collaborato all'inchiesta.
- (126) L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dai paesi interessati. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio pertinenti ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono stati fortemente colpiti. Si ritiene che senza l'adozione di misure la ripresa del settore dell'acido ossalico non sarà sufficiente a consentire la ripresa della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e potrebbe portare all'ulteriore deterioramento di quest'ultima.
- (127) Si prevede che l'istituzione di misure ristabilisca condizioni commerciali efficaci ed eque sul mercato dell'Unione e permetta all'industria dell'Unione di allineare i prezzi dell'acido ossalico in modo da riflettere il costo di produzione. È probabile che l'istituzione di misure consenta all'industria dell'Unione di riacquistare almeno in parte la quota di mercato persa nel periodo in esame, con un ulteriore impatto positivo sulla situazione economica e sulla redditività.
- (128) Si è quindi concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acido ossalico provenienti dalla RPC e dall'India.

9.3. Interesse degli importatori

9. INTERESSE DELL'UNIONE

9.1. Osservazione preliminare

- (123) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che l'adozione di misure antidumping provvisorie non è nell'interesse dell'Unione in questo specifico caso. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.
- (129) La Commissione ha ricevuto le risposte ai questionari da otto importatori indipendenti. Tre di essi importavano solo volumi limitati del prodotto in esame e hanno potuto trasferire l'aumento di prezzo ai loro acquirenti. Alcuni di essi hanno dichiarato di considerare la possibilità di non importare più il prodotto in esame qualora dovessero essere istituiti dazi antidumping.
- (130) Il quarto importatore ha affermato che i suoi clienti potrebbero utilizzare il regime di perfezionamento attivo per tutti i loro prodotti finali che prevedono l'impiego di acido ossalico nel processo di produzione e che sono riesportati al di fuori dell'Unione. Di conseguenza, l'istituzione di misure antidumping non avrà effetti significativi su tale importatore.

9.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (124) L'industria dell'Unione è costituita da due produttori con stabilimenti in diversi Stati membri dell'Unione e impiega direttamente 30-50 dipendenti nel settore della produzione e della vendita del prodotto simile.
- (131) Tenuto conto di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure non dovrebbe avere nell'insieme un impatto significativo sugli importatori. In generale, gli importatori realizzano margini di profitto molto elevati sull'acido ossalico e dovrebbero essere in grado di trasferire gli aumenti dei prezzi sui loro acquirenti.

9.4. Interesse degli utilizzatori

- (132) Gli utilizzatori che hanno collaborato costituiscono il 22 % del consumo di acido ossalico dell'Unione durante il PI. Dall'inchiesta è emerso che la distinzione tra gli impieghi dell'acido ossalico *non raffinato* e dell'acido ossalico *raffinato* è pertinente per l'esame dell'interesse dell'Unione dal punto di vista degli utilizzatori. Il produttore dell'Unione che ha collaborato produce acido ossalico non raffinato, mentre l'altro produttore dell'Unione che non ha collaborato produce acido ossalico raffinato impiegato principalmente nei settori farmaceutico, alimentare e dell'estrazione delle polveri metalliche fini.
- (133) Gli utilizzatori di acido ossalico non raffinato hanno dichiarato che l'istituzione di misure porterebbe ad un aumento dei prezzi praticati dal produttore dell'Unione che ha collaborato, che è l'unico fornitore dell'UE. D'altra parte gli utilizzatori hanno indicato che non sarebbe auspicabile dipendere completamente dalle importazioni straniere.
- (134) Per quanto concerne gli utilizzatori che fabbricano prodotti pulenti e sbiancanti, l'acido ossalico rappresenta soltanto una piccola parte delle loro materie prime ed essi potrebbero molto probabilmente trasferire sui loro acquirenti l'aumento di prezzo risultante dai dazi antidumping o modificare la formula dei loro prodotti ove possibile al fine di utilizzare prodotti sostitutivi dell'acido ossalico.
- (135) Per gli utilizzatori che fabbricano prodotti per lucidare, l'acido ossalico costituisce una quota rilevante dei loro costi per le materie prime e non può essere sostituito. È poco probabile che gli utilizzatori riescano a trasferire pienamente l'aumento di prezzo ai loro acquirenti, tenuto conto della concorrenza dei produttori esterni all'UE. Essi esportano tuttavia il 95 % dei loro prodotti al di fuori dell'UE e potrebbero chiedere il rimborso dei dazi nel quadro del regime di perfezionamento attivo.
- (136) Per quanto concerne gli utilizzatori di acido ossalico destinato ad altri impieghi quali il riciclaggio dei metalli di scarto, l'acido ossalico costituisce una parte importante dei costi totali di produzione del prodotto finale. Il mercato del prodotto finale è soggetto a forti oscillazioni. L'acido ossalico non è sostituibile nel processo di produzione. La principale società di riciclaggio degli scarti nell'Unione attualmente acquista tutto l'acido ossalico di cui necessita dai produttori dell'Unione. Se venissero istituiti dazi antidumping, l'industria, al fine di beneficiarne, potrebbe determinare se e in quale misura aumentare i suoi prezzi. È quindi difficile valutare l'incidenza che l'istituzione di misure avrebbe su tale utilizzatore. Tuttavia, se si tiene conto del fatto che tale utilizzatore ottiene attualmente solo uno scarso profitto sulle vendite del prodotto finito, qualsiasi aumento di prezzo avrebbe un impatto negativo se la società non fosse in grado di trasferire tale aumento all'acquirente.
- (137) L'acido ossalico raffinato è utilizzato, tra l'altro, per la produzione della polvere di determinati metalli. L'acido

ossalico rappresenta una parte considerevole dei costi totali di produzione. In questo processo l'acido ossalico non può essere sostituito. I profitti in questo settore possono tuttavia essere significativi. Poiché i contratti annuali sono comuni in questo settore, sarà difficile trasferire gli aumenti di prezzo nel breve termine. Tuttavia, tenendo conto del fatto che l'aliquota minore del dazio è pari al 14,6 % e che si realizzano profitti elevati, sarà possibile assorbire tutti gli eventuali aumenti di prezzo nel breve termine.

- (138) Un utilizzatore ha affermato che la produzione di acido ossalico raffinato non è sufficiente a rispondere alla domanda. A tale riguardo si è constatato che nell'Unione la produzione del prodotto raffinato è stata inferiore di circa 1 000-2 000 tonnellate/anno rispetto al consumo. Poiché la maggioranza dei prodotti finali nei cui processi di produzione è impiegato l'acido ossalico è esportata, gli utilizzatori potrebbero operare in ogni caso nel quadro del regime di perfezionamento attivo, qualora lo desiderassero.

9.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (139) Visto quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nell'insieme, sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide contrarie all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di acido ossalico originario della RPC e dell'India.

10. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

10.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (140) Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (141) Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (142) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Un margine di profitto dell'8 % del fatturato è stato perciò considerato come il minimo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di un dumping pregiudizievole.

- (143) Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Esso è stato ottenuto aggiungendo il margine di profitto dell'8 % sopra menzionato ai costi di produzione.
- (144) L'aumento del prezzo necessario è stato quindi determinato confrontando, per tipo di prodotto, il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori della RPC e dell'India che hanno collaborato, debitamente adeguato in considerazione dei costi di importazione e dei dazi doganali, con il prezzo non pregiudizievole, per tipi di prodotto, applicato dall'industria dell'Unione sul mercato UE durante il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore medio cif all'importazione dei tipi confrontati.

10.2. Misure provvisorie

- (145) In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni originarie della RPC e dell'India al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.
- (146) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza

del dazio a livello nazionale, applicabile a tutte le altre imprese) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC e dell'India e fabbricati da queste imprese, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre imprese.

- (147) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione ⁽¹⁾, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote del dazio individuali.
- (148) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

(149) I margini di dumping e di pregiudizio fissati sono i seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping %	Margine di pregiudizio %
India	Punjab Chemicals e Crop Protection Limited (PCCPL)	22,8	40,8
	Tutte le altre società	43,6	50,7
RPC	Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd	37,7	54,5
	Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd	14,6	22,1
	Tutte le altre società	52,2	66,3

11. DISPOSIZIONI FINALI

- (150) Tutti i produttori esportatori di acido ossalico della RPC che non si sono ancora manifestati poiché ritengono di non rispondere ai criteri che permettono di ottenere il TEM o il TI, ma che ritengono che debba essere stabilita un'aliquota del dazio distinta, sono invitati a contattare la Commissione europea entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, BELGIO.

⁽²⁾ In tali circostanze, la Commissione reperirà le informazioni alla luce delle considerazioni espresse dall'organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio nella propria relazione DS 397 (EC-Fasteners), con particolare riferimento ai punti da 371 a 384 (cfr. www.wto.org). Il fatto che la Commissione reperisca tali informazioni non incide su eventuali e specifiche conseguenze che l'Unione europea attribuirà a tale provvedimento.

- (151) A fini di una sana gestione è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite.
- (152) Le conclusioni relative all'istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidratata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917 11 00 91) e originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese	Società	Dazio provvisorio %	Codice addizionale TARIC
India	Punjab Chemicals e Crop Protection Limited	22,8	B230
	Tutte le altre società	43,6	B999
RPC	Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.	37,7	B231
	Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd	14,6	B232
	Tutte le altre società	52,2	B999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Com-

missione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kabanosy (TSG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kabanosy», presentata dalla Polonia il 22 gennaio 2007, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) La Repubblica ceca, l'Austria e la Germania si sono opposte alla registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Con lettere del 26 gennaio 2010, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a procedere alle consultazioni del caso.
- (4) Nel periodo previsto sono stati conclusi accordi tra l'Austria e la Polonia e tra la Repubblica ceca e la Polonia, invece non è stato raggiunto nessun accordo tra la Germania e la Polonia. Pertanto la Commissione deve adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.
- (5) Le dichiarazioni di opposizione erano relative al mancato rispetto delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 509/2006.
- (6) Per quanto attiene al supposto mancato rispetto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006 in relazione al carattere specifico di «Kabanosy» non è stato identificato nessun errore palese. Dalle sue caratteristiche come definite nel disciplinare di produzione (caratteristiche della carne, gusto e forma unica) «Kabanosy» si distingue chiaramente da altri prodotti simili della stessa

categoria e rispetta quindi la definizione di carattere specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento. Nel disciplinare di produzione «Kabanosy» sono descritti come salamini lunghi e sottili avvitati da una parte e rugosi in maniera uniforme e piegati in due, ciò dovrebbe essere considerato una caratteristica fisica intrinseca del prodotto e quindi non una questione di presentazione del prodotto. Infine, la normalizzazione nazionale di «Kabanosy» non è di ostacolo alla registrazione della denominazione, giacché essa è stata stabilita per definire la specificità del prodotto, e quindi beneficia della deroga prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

- (7) Per quanto riguarda le opposizioni relative al mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 509/2006, non è stato riscontrato nessun errore palese. La denominazione «Kabanosy» non si riferisce esclusivamente a domande di natura generale utilizzate per un insieme di prodotti, né essa ha natura tale da indurre in errore. Pertanto non trova applicazione l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del suddetto regolamento. Inoltre il carattere specifico non è dovuto alla provenienza del prodotto o alla sua origine geografica. Il disciplinare di produzione fissa piuttosto un criterio di qualità per la popolazione porcina che ha un impatto sulla qualità del prodotto finito, e quindi, sul carattere specifico di «Kabanosy». Gli elementi principali del carattere tradizionale di «Kabanosy» consistono nell'impiego di materie prime e di metodi tradizionali di produzione; questi elementi sono quindi conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (8) Per quanto attiene all'esistenza di numerose altre varianti linguistiche o ortografiche della denominazione, solo per «Kabanosy» è chiesta la registrazione in conformità con l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006.
- (9) Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. La registrazione senza riserva del nome consente tuttavia che una denominazione registrata possa continuare a essere utilizzata sull'etichettatura di prodotti non corrispondenti alle specifiche registrate senza l'indicazione «specialità tradizionale garantita» l'abbreviazione «TSG» o il logo associato UE. Una volta che «Kabanosy» è stata registrata sarà ancora possibile produrre e vendere «Kabanosy» come prodotti con il nome «Kabanosy» ma senza riferimento alla registrazione UE. Pertanto la registrazione di «Kabanosy» quale specialità tradizionale garantita in nessun modo pregiudicherebbe i diritti degli altri produttori di usare un nome simile o identico per i loro prodotti.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 156 del 9.9.2009, pag. 27.

- (10) Per rispettare le prassi corrette tradizionalmente seguite e per evitare gli effettivi rischi di confusione l'etichettatura di «Kabanosy» deve contenere l'indicazione nelle lingue del paese in cui il prodotto è commercializzato, informando i consumatori che è stato prodotto seguendo la tradizione polacca.
- (11) Alla luce di quanto sopra, la denominazione «Kabanosy» deve quindi essere iscritta nel «registro delle specialità tradizionali garantite» e il disciplinare deve essere aggiornato di conseguenza.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le specialità tradizionali garantite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il disciplinare consolidato figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana:

Classe 1.2. — Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

POLONIA

Kabanosy (STG)

ALLEGATO II

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG
REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO
«KABANOSY»

Numero CE: PL-TSG-0007-0050-22.01.2007

1. Nome e indirizzo del richiedente

Nome: Związek «Polskie Mięso»
Indirizzo: Chałubińskiego 8, 00-613 Varsavia
Telefono: +48 228302657
Fax: +48 228301648
Indirizzo di posta elettronica: info@polskie-mieso.pl

2. Stato membro o paese terzo

Polonia

3. Disciplinare del prodotto

3.1. Nome (nomi) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]

«Kabanosy»

L'indicazione «prodotto secondo la tradizione polacca», tradotta nella lingua in cui il prodotto è commercializzato, appare sull'etichettatura.

3.2. Si tratta di un nome:

specifico in sé e per sé

che indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

Il nome rispecchia la natura specifica del prodotto. Nel XIX secolo in Polonia e in Lituania la denominazione «kabana» o il suo diminutivo «kabanek» indicava un tipo di giovane suino ad alimentazione estensiva, all'epoca nutrito quasi esclusivamente con patate, la cui carne veniva abitualmente chiamata «kabanina». La denominazione «kabanosy» deriva dal nome utilizzato per indicare tale tipo di suino.

3.3. La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 509/2006?

Registrazione con l'uso riservato del nome

Registrazione senza l'uso riservato del nome

3.4. Tipo di prodotto

Classe 1.2 — Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare cui si applica la denominazione di cui al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

I «kabanosy» hanno l'aspetto di salamini lunghi e sottili avvitati da una parte e rugosi in maniera uniforme. I salamini sono piegati in due con il segno del gancio a cui erano appesi nell'incavo.

Il colore della superficie dei «kabanosy» è rosso scuro con una sfumatura rosso ciliegia. In sezione sono visibili i pezzi di carne di colore rosso scuro e di grasso di color crema.

Al tatto la superficie è liscia, asciutta e rugosa in maniera uniforme.

I «kabanosy» si distinguono per un gusto pronunciato di carne di maiale arrostita, messa sotto sale e salnitro e per un retrogusto di carvi, pepe e affumicatura.

Composizione chimica:

— contenuto di proteine non inferiore al 15 %,

— contenuto di acqua non superiore al 60 %,

- contenuto di grassi non superiore al 35 %,
- contenuto di sale non superiore al 3,5 %,
- contenuto di nitrati (III) e nitrati (V) espresso in NaNO_2 , non superiore allo 0,0125 %.

Tale composizione chimica garantisce la qualità tradizionale del prodotto. La quantità di prodotto finito ottenuta deve essere inferiore al 68 % della quantità della carne utilizzata come materia prima.

3.6. *Descrizione del metodo di produzione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007]*

C o m p o n e n t i

Carne (100 kg materia prima):

- carne suina di qualità I con un contenuto di grassi pari al 15 % — 30 Kg,
- carne suina di qualità IIA con un contenuto di grassi pari al 20 % — 40 Kg,
- carne suina di qualità IIB — carne tendinea con un contenuto di grassi pari al 40 % — 30Kg.

Aggiunte (per 100 kg di carne):

- pepe naturale — 0,15 kg,
- noce moscata — 0,05 kg,
- carvi — 0,07 kg,
- zucchero — 0,20 kg.

Altri additivi:

- miscuglio di sale e salnitro [sulla base di sale da cucina (Na Cl) e nitrito di sodio (NaNO_2): circa 2 kg;

L'alimentazione dei suini la cui carne è destinata alla produzione di «kabanosy»

L'alimentazione mira all'ingrasso dei suini al fine di ottenere suini di un peso fino a 120 kg la cui carne abbia un tenore di grasso intramuscolare superiore al 3 %.

- Le razze scelte per l'ingrasso sono razze a crescita lenta, ciò che permette, quando l'operazione riesce, di ottenere il tenore di grasso intramuscolare richiesto. Le razze utilizzate per l'ingrasso non possiedono il gene RN- e la frequenza del gene RYR 1T si riscontra nel 20 % degli esemplari.
- L'ingrasso deve svolgersi in tre fasi: la prima fase fino ai 60 kg di peso, la seconda fino ai 90 e la terza fino ai 120.
- L'ingrasso dei capi fino ai 90 kg di peso viene effettuato sulla base di due tipi di miscuglio. La composizione dei miscugli (dosi) è la seguente:
 - componenti energetiche: semole di cereali — grano, orzo, segale, avena, triticale e mais; la semola di mais e la semola di avena possono costituire fino al 30 % del composto;
 - componenti proteiche: semola di lupini, di fave, di piselli, di soia e di colza, pannelli di colza, lieviti di foraggio, foraggio essiccato.
- La composizione dei miscugli (dosi) per i capi da 90 a 120 kg:
 - componenti energetiche: semole di grano, orzo, segale, triticale. Non può essere utilizzata la semola di mais o di avena,
 - componenti proteiche: semole di legumi (lupini, fave, piselli), semola di soia, pannelli o semola di colza o foraggio essiccato.
- Durante tutto il periodo dell'ingrasso è vietato utilizzare nei miscugli e nelle dosi oli vegetali e alimenti di origine animale (latte in polvere, siero di latte secco, farina di pesce).

- La quantità di energia metabolica in tutte le fasi dell'ingrasso varia da 12 a 13 MJ EM/kg di miscuglio. Il contenuto di proteine dei miscugli nella prima fase di ingrasso si colloca tra il 16 e il 18 % circa della quantità del miscuglio, quella dei miscugli della seconda fase tra il 15 e il 16 % circa della quantità del miscuglio e quella della terza fase a circa il 14 % della quantità del miscuglio.
- Le razioni destinate ai suini per l'ingrasso possono essere unicamente costituite da miscugli nutritivi, oppure da miscugli nutritivi e da alimenti materie prime (patate e foraggio).

Fasi della produzione dei «kabanosy»

Fase 1

Sminuzzamento preliminare di tutta la carne materia prima. I pezzi di carne devono avere dimensioni uniformi (circa 5 cm di diametro).

Fase 2

Trattamento tradizionale con sale e salnitro (con il metodo a secco) della durata di circa 48 ore mediante applicazione del miscuglio di sale e salnitro.

Fase 3

Sminuzzamento della carne di qualità I a dimensioni di circa 10 mm, sminuzzamento della carne di qualità IIA e IIB a dimensioni di circa 8 mm.

Fase 4

Mescolare tutti i tipi di carne aggiungendo le seguenti spezie: pepe naturale, noce moscata, carvi e zucchero.

Fase 5

Inserimento in budelli sottili di pelle di montone di un diametro compreso tra 20 e 22 mm e legatura da una parte per creare salamini di una lunghezza di circa 25 cm.

Fase 6

Eposizione a una temperatura non superiore a 30 °C per 2 ore. Successivamente, essiccazione della superficie, «sistemazione» degli ingredienti all'interno dei salamini.

Fase 7

Essiccazione della superficie e affumicatura tradizionale con fumo caldo (per circa 150 minuti) poi cottura in forno fino a raggiungere all'interno dei salamini una temperatura di almeno 70 °C.

Fase 8

Permanenza nell'essiccatoio spento per un'ora circa, poi raffreddamento ad aria fino ad una temperatura inferiore a 10 °C.

Fase 9

Asciugatura a una temperatura compresa tra i 14 e i 18 °C e a un'umidità dell'80 % per 3-5 giorni fino all'ottenimento del prodotto desiderato (non più del 68 %).

3.7. Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

Il carattere specifico dei «kabanosy» deriva da alcune caratteristiche tipiche del prodotto:

- la morbidezza, la succosità e la specificità della carne,
- l'eccezionalità del gusto e dell'odore,
- la forma unica, caratteristica.

Morbidezza, succosità e specificità della carne

L'ingrediente essenziale che conferisce ai «kabanosy» la loro specificità è la carne suina, proveniente da razze suine a crescita lenta, ingrassate fino a 120 kg, con le caratteristiche genetiche descritte al punto 3.6. Il rispetto di tali requisiti permette di ottenere un tenore di grasso intramuscolare superiore al 3 %, che garantisce al prodotto le qualità di gusto desiderate e la qualità tecnologica necessaria per la produzione dei «kabanosy». L'utilizzazione di tale ingrediente di base e il rispetto del metodo tradizionale di produzione in tutte le fasi, durante lo sminuzzamento, il trattamento con sale e salnitro e l'affumicatura, rendono il prodotto eccezionalmente tenero e succoso. Un'altra caratteristica peculiare dei «kabanosy» è lo schiocco che si sente distintamente quando li si spezza in due. Tale suono si spiega con la morbidezza della carne e con il metodo di preparazione dei «kabanosy», in particolare con l'asciugatura e l'affumicatura.

Eccezionalità del gusto e dell'odore

Una caratteristica distintiva dei «kabanosy» sono il gusto e l'odore. Tali peculiarità sono dovute all'utilizzazione nel processo produttivo di spezie selezionate all'uopo e specificamente dosate: pepe naturale, noce moscata, carvi e zucchero e al processo di affumicatura che esalta le qualità di sapore del prodotto.

Forma unica, caratteristica

Il carattere specifico dei «kabanosy» deriva prima di tutto dalla sua forma irripetibile. I «kabanosy» hanno l'aspetto di salamini lunghi e sottili avvitati da una parte e rugosi in maniera uniforme

3.8. Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

Metodo tradizionale di produzione e composizione

I «kabanosy», ovvero i salamini lunghi e sottili di carne di maiale seccata e affumicata, insaccata in budelli di montone, erano consumati comunemente in Polonia già negli anni '20 e '30 del secolo scorso. Venivano fabbricati in piccole salumerie che rifornivano il mercato locale con una denominazione unica, ma in versioni diverse a seconda delle regioni. Le differenze riguardavano prima di tutto le spezie utilizzate ma anche la qualità dei salumi. I libri di cucina e altre opere specializzate dell'epoca come «Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym» (Fabbricazione domestica di salumi e altri prodotti a base di carne) di Maria Karczewska, pubblicato nel 1937 a Varsavia, hanno diffuso le ricette e la tecnica armonizzata di fabbricazione dei «kabanosy» e ciò ha favorito la valorizzazione del marchio del prodotto e il miglioramento della sua qualità. Il punto di forza di tale salamino erano le qualità di gusto e la lunga conservazione assicurata dall'asciugatura e l'affumicatura.

Dopo il 1945, sono state elaborate delle norme per uniformare la qualità del prodotto. Nel 1948, con il regolamento dei ministri dell'Approvvigionamento e del ministro dell'Industria del 15 settembre 1948 (Gazzetta ufficiale polacca n. 44, paragrafo 334 del 1948), è stata ufficialmente autorizzata la commercializzazione dei «kabanosy». Successivamente, gli aspetti tecnico-produttivi sono stati armonizzati sulla base della norma RN-54/MPMIM1-Mięs-56 del 30 dicembre 1954 e, nel 1964, è stata elaborata una ricetta unica per la fabbricazione dei «kabanosy» secondo la tradizione storica, sulla cui base è stata fissata la norma della centrale dell'industria della carne, pubblicata a Varsavia (Norme interne n. 21 — Kabanosy — Ricetta).

Ai tempi della Repubblica popolare polacca (1945-1989) i «kabanosy» hanno guadagnato una grande popolarità. Venivano comprati da tutti. Venivano offerti ai banchetti raffinati, ma erano adatti anche come merenda durante i viaggi, potevano essere regalati o presentati come antipasto con un bicchierino di vodka. Sono quindi diventati, come il prosciutto e la pancetta, una specialità polacca che si esporta.

Materia prima tradizionale — carne di maiale

I «kabanosy» sono fabbricati utilizzando la carne di suini ingrassati all'uopo chiamati, un tempo «kabany». Il termine «kaban» compare nel poema «Pan Tadeusz» (1834) del poeta polacco Adam Mickiewicz. Inizialmente, tale termine indicava sia i maiali che i cinghiali e persino i cavalli, ma dal XIX secolo esso è universalmente utilizzato, come testimonia l'edizione del 1863 dell'Enciclopedia universale pubblicata a Varsavia (volume 13), per indicare giovani suini grassi e ben nutriti. Tali suini venivano ingrassati specificamente al fine di ottenere una carne delicata e raffinata con un elevato grado di ingrassamento intramuscolare che conferisce al prodotto un gusto specifico pronunciato, succosità e morbidezza. Il termine «kabanina», derivato da «kabana», che — conformemente alla definizione che figura nel dizionario della lingua polacca uscita nel 1861 a Vilnius — designa comunemente la carne suina, viene ora usato correntemente per indicare la carne suina.

La carne dei suini allevati per la produzione di «kabanosy» deve avere un contenuto di grasso intramuscolare superiore al 3 %; è questa la «marmorosità» della carne che conferisce al prodotto la sua morbidezza, succosità e gusto straordinario. L'utilizzazione di tale tipo di carne influisce decisamente sulla qualità del prodotto finale, sul suo carattere specifico ed è compatibile con il metodo tradizionale di produzione.

3.9. Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità del prodotto [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1216/2007]

In considerazione delle caratteristiche specifiche dei «kabanosy», occorre controllare, in particolare, quanto segue:

1) qualità della materia prima impiegata nella produzione (carne suina, spezie):

- controllo della qualità tecnica della carne,
- tipo di grasso,
- durata del trattamento con sale e salnitro,
- le spezie utilizzate per la produzione e le loro dosi;

2) processo di affumicatura dei «kabanosy».

Nel corso del controllo occorre verificare:

- il rispetto della temperatura tradizionale di affumicazione con fumo caldo e della temperatura di riscaldamento;

- il rispetto dei tempi e della temperatura per quanto riguarda la successiva affumicazione con fumo freddo;
 - l'utilizzazione di trucioli di quercia per l'affumicazione a freddo;
- 3) qualità del prodotto finale:
- contenuto proteico,
 - contenuto di acqua,
 - contenuto di grassi,
 - contenuto di cloruro di sodio,
 - contenuto di nitrati (III) e di nitrati (V),
 - gusto e odore;
- 4) forma del prodotto.

Intensità dei controlli

Il controllo in tutte le fasi deve avvenire una volta ogni due mesi. Quando tutte le fasi vengono effettuate correttamente, l'intensità del controllo può limitarsi a due volte all'anno.

Qualora in una fase vengano riscontrate irregolarità, occorre intensificare i controlli (una volta ogni due mesi). Le altre fasi possono essere controllate una volta ogni sei mesi.

4. Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto

4.1. Nome e indirizzo

Nome: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Indirizzo: Wspólna 30, 00-930 Varsavia, Polonia
Telefono: +48 226232901
Fax: +48 226232099
Indirizzo di posta elettronica: —

Pubblico Privato

4.2. Compiti specifici dell'organo o ente

L'organo superiore di controllo è responsabile del controllo del disciplinare del prodotto.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1045/2011 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2011****concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽³⁾. L'asulame è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza conformemente a tale regolamento.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000⁽⁴⁾ e (CE) n. 1490/2002⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. In tale elenco figura anche l'asulame.
- (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui

all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, il notificante ha ritirato il proprio sostegno all'inclusione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1095/2007. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze⁽⁷⁾, che prevede la non inclusione dell'asulame.

- (4) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda con cui chiede l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (5) La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore in virtù del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (6) Il Regno Unito ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 6 novembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sull'asulame il 23 settembre 2010⁽⁸⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 14 luglio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'asulame.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.⁽⁶⁾ GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.⁽⁷⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.⁽⁸⁾ European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance asulam. EFSA Journal 2010;8(12):1822. [71 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1822. Disponibile on line: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

- (7) Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni motivi di preoccupazione. Essi riguardavano in particolare i seguenti aspetti. Non è stato possibile eseguire una valutazione affidabile dell'esposizione dei consumatori in assenza di dati sulla presenza e sulla tossicità del metabolita sulfanilamide nonché sulla presenza di altri metaboliti potenzialmente rilevanti che non sono stati analizzati nelle prove sui residui e negli studi sulla trasformazione industriale. Non erano inoltre disponibili dati sulla rilevanza tossicologica delle impurità nelle specifiche tecniche della sostanza attiva. È stato inoltre identificato un rischio elevato per la fauna avicola.
- (8) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attento esame.
- (9) Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile dissipare le preoccupazioni menzionate nel settimo considerando. Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti asulame sono generalmente conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- (10) Pertanto l'asulame non va approvato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) Per i prodotti fitosanitari contenenti asulame, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere il 31 dicembre 2012 al più tardi come stabilito all'articolo 3, secondo comma, della decisione 2008/934/CE.
- (12) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa all'asulame ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) A fini di chiarezza la voce relativa all'asulame nell'allegato della decisione 2008/934/CE va cancellata.
- (14) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (15) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere. Poiché era considerato necessario un atto di esecuzione, il presidente ha inviato il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva asulame non è approvata.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti asulame siano ritirate entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque scade al più tardi il 31 dicembre 2012.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

Nell'allegato della decisione 2008/934/CE è cancellata la voce relativa all'asulame.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1046/2011 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EC	31,1
	MA	43,8
	MK	53,3
	ZA	35,6
	ZZ	41,0
0707 00 05	TR	142,5
	ZZ	142,5
0709 90 70	EC	33,4
	TR	133,8
	ZZ	83,6
0805 50 10	AR	54,2
	CL	60,5
	TR	65,3
	UY	56,8
	ZA	75,9
	ZZ	62,5
0806 10 10	BR	217,2
	CL	71,4
	MK	110,6
	TR	122,0
	ZA	64,2
	ZZ	117,1
0808 10 80	AR	61,9
	BR	62,6
	CA	105,4
	CL	99,9
	CN	58,0
	NZ	119,3
	US	82,9
	ZA	94,8
ZZ	85,6	
0808 20 50	AR	50,6
	CN	63,2
	TR	129,3
	ZZ	81,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1047/2011 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2011****concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1° dicembre 2011 al 29 febbraio 2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽³⁾ reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi

disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

- (3) Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2011 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.
- (4) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2011 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di ottobre 2011 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.

ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione
Argentina		
— Importatori tradizionali	09.4104	84,959795 %
— Nuovi importatori	09.4099	1,064155 %
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	43,180341 %
— Nuovi importatori	09.4100	0,381865 %
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	100 %
— Nuovi importatori	09.4102	1,910605 %

DECISIONI

DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

del 13 ottobre 2011

relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/695/UE)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento interno della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) In base al sistema di applicazione della normativa in materia di concorrenza stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo «il trattato»), la Commissione indaga e decide sui casi con decisione amministrativa, soggetta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo «la Corte di giustizia»).
- (2) La Commissione è tenuta a svolgere i propri procedimenti in materia di concorrenza in modo equo, imparziale e obiettivo e deve assicurare il rispetto dei diritti procedurali delle parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽²⁾, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE ⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽⁵⁾, nonché della pertinente giurisprudenza della

Corte di giustizia. In particolare, il diritto degli interessati ad essere sentiti prima dell'adozione di qualsiasi decisione individuale che arrechi loro pregiudizio è un diritto fondamentale del diritto dell'Unione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, segnatamente all'articolo 41 ⁽⁶⁾.

- (3) Al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, delle altre parti interessate ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 802/2004 («le altre parti interessate»), dei denunciati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 («i denunciati») e delle persone diverse da quelle di cui agli articoli 5 e 11 del regolamento (CE) n. 773/2004 e dai terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 802/2004 («i terzi») coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza, la responsabilità di salvaguardare il rispetto di tali diritti dovrà essere affidata a persone indipendenti ed esperte nelle questioni della concorrenza, che abbiano l'integrità necessaria per promuovere l'obiettività, la trasparenza e l'efficacia dei procedimenti stessi.
- (4) A tal fine la Commissione ha creato la funzione di consigliere-auditore nel 1982, che ha riveduto con la decisione 94/810/CECA, CE della Commissione, del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione ⁽⁷⁾, e la decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza ⁽⁸⁾. È ora necessario chiarire e rafforzare ulteriormente il ruolo del consigliere-auditore, nonché adeguare le norme relative al suo mandato, alla luce degli sviluppi del diritto della concorrenza dell'Unione.
- (5) La funzione del consigliere-auditore è stata generalmente percepita come un importante contributo ai procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione, a motivo dell'indipendenza e della competenza che i consiglieri-auditori vi hanno apportato. Affinché

⁽¹⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 330 del 21.12.1994, pag. 67.

⁽⁸⁾ GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

- ne sia garantita la costante indipendenza dalla direzione generale della Concorrenza, è necessario che il consigliere-auditore sia collocato amministrativamente presso il commissario competente per la concorrenza.
- (6) Il consigliere-auditore deve essere nominato secondo le norme stabilite nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Sulla base di tali norme possono essere presi in considerazione anche candidati che non sono funzionari della Commissione europea. Deve inoltre essere assicurata la trasparenza riguardo alla nomina, alla cessazione dalle funzioni e al trasferimento.
- (7) La Commissione può nominare uno o più consiglieri-auditori e deve prevederne il personale ausiliario. Se si accorge dell'esistenza di un conflitto di interessi nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore pone immediatamente fine a ogni suo intervento nel procedimento. In caso d'impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni devono essere svolte da un altro consigliere-auditore.
- (8) Il consigliere-auditore, nella sua qualità di arbitro indipendente, deve cercare di risolvere le questioni che incidono sull'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, delle altre parti interessate, dei denunciati o dei terzi interessati quando tali questioni non hanno potuto essere risolte attraverso contatti preliminari con i servizi della Commissione responsabili dello svolgimento dei procedimenti in materia di concorrenza, che sono tenuti a rispettare tali diritti procedurali.
- (9) È opportuno che i compiti svolti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza siano definiti in modo tale da garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dei procedimenti dinanzi alla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004, in particolare il diritto a essere sentiti.
- (10) Al fine di rafforzare questo ruolo, il consigliere-auditore deve avere la funzione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle imprese e delle associazioni di imprese nell'ambito dei poteri d'indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003, come pure dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 che dà facoltà alla Commissione di comminare ammende alle imprese e alle associazioni di imprese. Al consigliere-auditore devono inoltre essere attribuite funzioni specifiche nel corso di tali indagini in relazione alle richieste di applicazione del segreto professionale, alla garanzia contro l'autoincriminazione, ai termini di risposta stabiliti nelle decisioni richiedenti informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, come pure per quanto riguarda il diritto delle imprese e delle associazioni di imprese oggetto di un'indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un'indagine e, in caso affermativo, di conoscere l'oggetto e le finalità della medesima. Nel valutare le denunce relative alla garanzia contro l'autoincriminazione presentate dalle imprese, il consigliere-auditore valuta se esse sono manifestamente infondate e servono meramente come tattica dilatoria.
- (11) Il consigliere-auditore deve essere in grado di facilitare la risoluzione di controversie riguardo all'applicazione del segreto professionale a un documento. A tal fine, con l'accordo dell'impresa o dell'associazione di imprese che invoca il segreto professionale, il consigliere-auditore sarà autorizzato a esaminare il documento in causa e a esprimere un'adeguata raccomandazione, facendo riferimento alla giurisprudenza in materia della Corte di giustizia.
- (12) Spetta al consigliere-auditore decidere in merito all'audizione di un terzo che dimostri di avervi un interesse sufficiente. In linea generale, le associazioni dei consumatori che chiedono di essere sentite devono essere considerate portatrici di un interesse sufficiente quando i procedimenti riguardano prodotti o servizi utilizzati dal consumatore finale o prodotti o servizi che confluiscono direttamente in tali prodotti o servizi.
- (13) Il consigliere-auditore decide se ammettere i denunciati e i terzi interessati all'audizione orale, tenendo conto del contributo che possono offrire per chiarire i fatti pertinenti al caso di specie.
- (14) Il diritto delle parti interessate di essere sentite prima di una decisione finale che arrechi pregiudizio ai loro interessi è garantito dal diritto loro accordato di rispondere per iscritto alla posizione preliminare della Commissione, illustrata nella comunicazione degli addebiti, e dal diritto di esporre le proprie argomentazioni, su loro richiesta, all'audizione orale. Al fine dell'esercizio effettivo di tali diritti, le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti hanno il diritto di accedere al fascicolo istruttorio della Commissione.
- (15) Per salvaguardare l'effettivo esercizio dei diritti di difesa delle parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti, è opportuno che tra i compiti affidati al consigliere-auditore vi sia la ricerca di una soluzione alle controversie che sorgano tra le parti e la direzione generale Concorrenza della Commissione in merito all'accesso al fascicolo o alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. In circostanze eccezionali, il consigliere-auditore può sospendere il decorso del termine entro il quale il destinatario di una comunicazione degli addebiti è tenuto a rispondere alla stessa fino alla risoluzione della controversia circa l'accesso al fascicolo se il destinatario non è in grado di rispondere entro il termine stabilito e, in quel momento una proroga non costituirebbe una soluzione adeguata.

- (16) Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali rispettando nel contempo i legittimi interessi di riservatezza, il consigliere-auditore deve, se del caso, poter ordinare misure specifiche per l'accesso al fascicolo della Commissione. In particolare, il consigliere-auditore deve poter decidere di concedere un accesso limitato alle sezioni del fascicolo che una parte ha chiesto di consultare, ad esempio limitando il numero o le categorie delle persone aventi accesso e l'uso delle informazioni messe a disposizione.
- (17) È opportuno che sia il consigliere-auditore a decidere in merito alle richieste di proroga del termine impartito per la risposta a una comunicazione degli addebiti, a una comunicazione degli addebiti supplementare o a una lettera di esposizione dei fatti, o del termine entro il quale le altre parti interessate, i denunciati o i terzi interessati possono trasmettere le proprie osservazioni, in caso di disaccordo tra uno di questi soggetti e la direzione generale della Concorrenza.
- (18) Il consigliere-auditore deve promuovere l'efficacia dell'audizione orale, adottando, tra l'altro, tutte le misure preparatorie, compresa la distribuzione in tempo utile prima dell'audizione di un elenco preliminare dei partecipanti e dell'ordine del giorno provvisorio.
- (19) L'audizione orale permette alle parti cui la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti e alle altre parti interessate di esercitare ulteriormente il proprio diritto di essere sentite sviluppando le loro osservazioni oralmente davanti alla Commissione, che deve essere rappresentata dalla direzione generale della Concorrenza nonché dagli altri servizi che contribuiscono alla redazione della decisione che la Commissione deve adottare. L'audizione deve rappresentare un'ulteriore occasione per garantire che tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità e alla durata della presunta infrazione, vengano chiariti quanto più possibile. L'audizione deve inoltre consentire alle parti di esporre le loro argomentazioni relativamente agli aspetti che possono essere rilevanti per l'eventuale imposizione di ammende.
- (20) Per garantire l'efficacia delle audizioni, il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denunciati, i terzi invitati all'audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell'audizione. È opportuno che l'audizione orale non sia pubblica, in modo da garantire che tutti i partecipanti possano esprimersi liberamente. Pertanto, le informazioni rivelate durante l'audizione orale possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dei procedimenti giudiziari e/o amministrativi volti ad applicare gli articoli 101 e 102 del trattato. Se giustificato dall'esigenza di tutelare i segreti aziendali e le altre informazioni riservate, il consigliere-auditore deve poter sentire le persone a porte chiuse.
- (21) Le parti che propongono impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché le parti che si impegnano in una procedura di transazione nei procedimenti relativi ai cartelli, a norma dell'articolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004, possono rivolgersi al consigliere-auditore in relazione all'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali.
- (22) È opportuno che il consigliere-auditore presenti una relazione sul rispetto dell'effettivo esercizio dei diritti procedurali durante i procedimenti in materia di concorrenza. Inoltre, e separatamente dalla relazione, il consigliere-auditore deve anche poter formulare osservazioni sul prosieguo e sull'obiettività del procedimento in modo tale da garantire che i procedimenti in materia di concorrenza siano conclusi sulla base di una corretta valutazione di tutti gli elementi di fatto pertinenti.
- (23) È opportuno che, nella divulgazione di informazioni riguardanti persone fisiche, il consigliere-auditore presti particolare attenzione al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.
- (24) La decisione 2001/462/CE, CECA deve essere abrogata,

DECIDE:

CAPO 1

RUOLO, NOMINA E COMPITI DEL CONSIGLIERE-AUDITORE

Articolo 1

Il consigliere-auditore

1. Per i procedimenti in materia di concorrenza sono nominati uno o più consiglieri-auditori, i cui poteri e funzioni sono definiti nella presente decisione.

2. Il consigliere-auditore garantisce l'esercizio effettivo dei diritti procedurali per l'intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione a norma degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004 (in prosieguo «procedimenti in materia di concorrenza»).

Articolo 2

Nomina, cessazione dalle funzioni e supplenza

1. La Commissione nomina il consigliere-auditore. La nomina è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'interruzione delle funzioni, la cessazione dalle funzioni e il trasferimento sono disposti con decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

2. Il consigliere-auditore dipende amministrativamente dal commissario per la concorrenza (in prosieguo «il commissario competente»).

3. In caso d'impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni sono svolte da un altro consigliere-auditore. Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di assumere tali funzioni, il commissario competente, dopo avere all'occorrenza consultato il consigliere-auditore stesso, designa per l'esercizio delle relative funzioni un altro funzionario estraneo all'istruzione del caso.

4. Nel caso di un conflitto di interessi reale o potenziale, il consigliere-auditore si astiene dall'intervenire in un caso. Si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

Articolo 3

Metodo di funzionamento

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente le norme in materia di concorrenza in base alla vigente normativa dell'Unione ed ai principi sanciti dalla Corte di giustizia.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore ha accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004.

4. Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore competente per le indagini della direzione generale della Concorrenza (in prosieguo «il direttore competente») sugli sviluppi del procedimento.

5. Il consigliere-auditore può presentare osservazioni al commissario competente in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dalla Commissione in materia di concorrenza.

6. Se il consigliere-auditore presenta raccomandazioni motivate al commissario competente o prende decisioni come previsto dalla presente decisione, il consigliere-auditore fornisce una copia di tali documenti al direttore competente e al servizio giuridico della Commissione.

7. Le parti interessate, le altre parti interessate ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 802/2004 (in prosieguo «le altre parti interessate»), i denunciati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (in prosieguo «i denunciati») e i terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza che intendono sollevare questioni relative all'esercizio effettivo dei loro diritti procedurali devono

rivolgersi in primo luogo alla direzione generale della Concorrenza. Se non è risolta, la questione può essere demandata al consigliere-auditore ai fini di un esame indipendente. Le richieste relative a misure che hanno una scadenza devono essere presentate in tempo utile, entro il termine originario.

CAPO 2

FASE D'INDAGINE

Articolo 4

Diritti procedurali nella fase d'indagine

1. Il consigliere-auditore garantisce l'esercizio effettivo dei diritti procedurali che sorgono nel contesto dell'esercizio dei poteri d'indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 e nei procedimenti che possono comportare l'imposizione di ammende ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004.

2. In particolare, il consigliere-auditore esercita le seguenti funzioni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 7:

a) le imprese o le associazioni di imprese possono domandare al consigliere-auditore di valutare la richiesta che un documento, chiesto dalla Commissione nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 18, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 1/2003, negli accertamenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 139/2004 o nel contesto di misure di indagine nei procedimenti che possono comportare l'imposizione di ammende ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004, e non trasmesso alla Commissione, sia coperto da segreto professionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Il consigliere-auditore può esaminare la questione soltanto se l'impresa o l'associazione di imprese richiedente gli consente di prendere visione delle informazioni per le quali invoca il segreto professionale, nonché dei relativi documenti che il consigliere-auditore ritiene necessari ai fini di una valutazione. Senza rivelare il contenuto delle informazioni potenzialmente riservate, il consigliere-auditore comunica al direttore competente e all'impresa o all'associazione di imprese interessata il suo parere preliminare, e può adottare le misure necessarie per favorire una soluzione reciprocamente accettabile. Se non viene raggiunta una soluzione, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata al commissario competente, senza rivelare il contenuto potenzialmente riservato del documento. La parte richiedente riceve copia della raccomandazione;

b) se il destinatario di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 si rifiuta di rispondere ad una domanda in essa contenuta invocando la garanzia contro l'autoincriminazione, definita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, egli può sottoporre la questione al consigliere-auditore entro il termine stabilito a partire dalla data di ricevimento della richiesta. In casi appropriati, e tenuto conto della necessità di evitare un indebito ritardo nel procedimento, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata riguardo all'applicabilità della garanzia contro l'autoincriminazione e informa il direttore competente delle sue conclusioni, da

prendere in considerazione in caso di successiva adozione di una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003. Il destinatario della richiesta riceve copia della raccomandazione motivata;

- c) se il destinatario di una richiesta di informazioni mediante decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 ritiene troppo breve il termine impartito per la risposta, può adire il consigliere-auditore, in tempo utile entro il termine inizialmente stabilito. Il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine, tenendo presente la portata e la complessità della richiesta di informazioni e le esigenze dell'indagine;
- d) le imprese o le associazioni di imprese oggetto di un'indagine della Commissione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 hanno il diritto di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un'indagine e, in caso affermativo, di conoscere l'oggetto e le finalità della medesima. Se un'impresa o un'associazione di imprese ritiene di non essere stata adeguatamente informata dalla direzione generale della Concorrenza circa il suo status procedurale può deferire la questione al consigliere-auditore per trovare una soluzione. Il consigliere-auditore adotta una decisione in base alla quale la direzione generale della Concorrenza è tenuta a informare l'impresa o l'associazione di imprese che ha presentato la richiesta circa il suo status procedurale. Tale decisione è comunicata all'impresa o all'associazione di imprese che ha presentato la richiesta.

CAPO 3

RICHIESTE DI ESSERE SENTITI

Articolo 5

Terzi interessati

1. Le persone diverse da quelle di cui agli articoli 5 e 11 del regolamento (CE) n. 773/2004 e dai terzi di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 802/2004 («i terzi») possono presentare richiesta di essere sentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 802/2004. Il richiedente presenta una domanda scritta in cui dimostra di avere interesse all'esito del procedimento.

2. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide sull'opportunità di sentire oralmente i terzi interessati. Nel valutare se un terzo dimostra un interesse sufficiente, il consigliere-auditore esamina se e in quale misura il comportamento oggetto del procedimento in materia di concorrenza influisce sul richiedente o se questi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Se ritiene che il richiedente non abbia dimostrato di avere un interesse sufficiente a essere sentito, il consigliere-auditore lo

informa per iscritto motivando il suo parere. Viene inoltre fissato un termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni scritte. Se il richiedente comunica il proprio parere per iscritto entro il termine fissato dal consigliere-auditore ma le osservazioni scritte presentate non portano a una diversa valutazione, tale conclusione è riportata in un'apposita decisione motivata da notificare al richiedente.

4. Il consigliere-auditore comunica alle parti dei procedimenti in materia di concorrenza l'identità dei terzi interessati che intendono essere sentiti, sin dal momento dell'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004, salvo nel caso in cui la diffusione danneggerebbe gravemente una persona o un'impresa.

Articolo 6

Diritto all'audizione orale; partecipazione dei denunciati e dei terzi all'audizione orale

1. Su richiesta delle parti alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti o delle altre parti interessate, il consigliere-auditore conduce un'audizione orale, in modo che esse possano sviluppare ulteriormente le proprie osservazioni scritte.

2. Il consigliere-auditore può, se del caso e dopo aver consultato il direttore competente, decidere di accordare ai denunciati e ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 la possibilità di esprimere il loro parere in occasione dell'audizione delle parti alle quali è stata inviata la comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte. Il consigliere-auditore può altresì invitare rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi a partecipare all'audizione in qualità di osservatori conformemente agli accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.

CAPO 4

ACCESSO AL FASCICOLO, RISERVATEZZA E SEGRETI AZIENDALI

Articolo 7

Accesso al fascicolo, ai documenti e alle informazioni

1. Se una parte che ha esercitato il diritto di accesso al fascicolo ha motivo di credere che la Commissione sia in possesso di documenti che non le sono stati resi noti e che le sono necessari per il corretto esercizio del diritto a essere sentita, può sollecitare l'accesso a tali documenti con richiesta motivata al consigliere-auditore, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 7.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 7, le altre parti interessate, i denunciati e i terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 possono presentare una richiesta motivata al consigliere-auditore nei seguenti casi:

- a) le altre parti interessate, se hanno motivo di ritenere di non essere state informate degli addebiti o obiezioni rivolti alle parti notificanti conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004;
- b) un denunciante, informato dalla Commissione della sua intenzione di respingere una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, se ha motivo di credere che la Commissione sia in possesso di documenti che non gli sono stati resi noti e che gli sono necessari per il corretto esercizio dei suoi diritti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004;
- c) un denunciante, se ritiene di non aver ricevuto copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, ovvero se ritiene che la versione non riservata della comunicazione degli addebiti non è stata redatta in modo tale da consentirgli l'effettivo esercizio dei suoi diritti, ad eccezione dei casi in cui sia applicata la procedura di transazione;
- d) un terzo interessato ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato circa la natura e l'oggetto del procedimento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004. Lo stesso vale per il denunciante, nel caso in cui venga applicata la procedura di transazione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato della natura e dell'oggetto del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004.

3. Il consigliere-auditore adotta una decisione motivata sulla richiesta che gli è stata rivolta a norma dei paragrafi 1 o 2 e comunica tale decisione alla persona che ha presentato la richiesta e alle altre persone coinvolte nel procedimento.

Articolo 8

Segreti aziendali e altre informazioni riservate

1. Quando la Commissione intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, la direzione generale della Concorrenza informa queste ultime per iscritto di tale intenzione e dei motivi della stessa. Viene inoltre fissato un termine entro il quale l'impresa o la persona può presentare eventuali osservazioni scritte.

2. Qualora si opponga alla divulgazione delle informazioni, l'impresa o la persona interessata può deferire la questione al consigliere-auditore. Se ritiene che le informazioni possano essere divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, il consigliere-auditore adotta un'apposita decisione motivata da notificare all'impresa o alla persona

interessata. La decisione specifica il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a una settimana dalla notifica.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Se del caso, allo scopo di equilibrare l'effettivo esercizio dei diritti di difesa di una parte con i legittimi interessi alla riservatezza, il consigliere-auditore può decidere che alcune sezioni del fascicolo, che sono indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa della parte, siano rese accessibili in misura limitata alla parte che ha richiesto l'accesso, secondo modalità stabilite dal consigliere-auditore stesso.

CAPO 5

PROROGA DEI TERMINI

Articolo 9

Richieste di proroga dei termini

1. Se ritiene che il termine impartito per la risposta sia troppo breve, il destinatario di una comunicazione degli addebiti può sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore competente. Tale richiesta è presentata prima della scadenza del termine originario nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato e almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine originario nei procedimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004. Se tale richiesta non viene soddisfatta o il destinatario della comunicazione degli addebiti che presenta la richiesta non concorda con la durata della proroga concessa, questi può deferire la questione al consigliere-auditore entro la scadenza del termine originario. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide se una proroga del termine è necessaria per consentire al destinatario della comunicazione degli addebiti l'effettivo esercizio del diritto di essere sentito, anche tenendo conto dell'esigenza di evitare un indebito ritardo nel procedimento. Nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato, il consigliere-auditore tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) la dimensione e la complessità del fascicolo;
- b) l'eventuale accesso preliminare alle informazioni da parte del destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta;
- c) qualsiasi altro ostacolo obiettivo che il destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta può incontrare nel presentare le sue osservazioni.

Ai fini della valutazione del primo comma, lettera a), è possibile tenere conto del numero di violazioni, della durata presunta dell'infrazione o delle infrazioni, delle dimensioni e del numero dei documenti e/o dell'entità e la complessità degli studi di esperti.

2. Se le altre parti interessate, un denunciante o un terzo interessato ai sensi dell'articolo 5 ritengono che il termine per esprimere il proprio parere sia troppo breve, possono sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore competente da presentare a tempo debito entro la scadenza del termine originario. Se tale richiesta non viene soddisfatta o l'altra parte interessata, il denunciante o i terzi interessati non concordano con la decisione, essi possono chiedere il riesame del consigliere-auditore. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine.

CAPO 6

AUDIZIONE ORALE

Articolo 10

Organizzazione e funzione

1. Il consigliere-auditore organizza e conduce le audizioni previste dalle disposizioni di applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004.

2. Il consigliere-auditore conduce l'audizione orale in piena indipendenza.

3. Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell'audizione e promuove l'obiettività dell'audizione e dell'eventuale successiva decisione.

4. Il consigliere-auditore vigila affinché l'audizione orale offra ai destinatari della comunicazione degli addebiti, alle altre parti interessate, ai denunciati e ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 che sono stati ammessi all'audizione orale un'opportunità sufficiente per pronunciarsi sui risultati preliminari della Commissione.

Articolo 11

Preparazione dell'audizione orale

1. Il consigliere-auditore è responsabile della preparazione dell'audizione orale e adotta tutte le misure del caso. Al fine di garantire la corretta preparazione dell'audizione, il consigliere-auditore può, dopo aver consultato il direttore competente, comunicare preventivamente ai soggetti invitati un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino. Il consigliere-auditore può altresì indicare ai soggetti invitati i temi principali ai fini del dibattito, tenuto conto in particolare dei fatti e delle questioni che i destinatari della comunicazione di addebiti che hanno richiesto l'audizione orale desiderano affrontare.

2. A tal fine, dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati, nonché, eventualmente, con i servizi della Commissione.

3. Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare i soggetti invitati all'audizione.

4. Il consigliere-auditore può fissare un termine entro il quale ricevere da tutti i soggetti invitati all'audizione orale l'elenco dei partecipanti che assisterà per loro conto. Il consigliere-auditore mette tale elenco a disposizione di tutti gli invitati all'audizione in tempo utile prima dello svolgimento della stessa.

Articolo 12

Tempi e svolgimento

1. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell'audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.

2. Il consigliere-auditore decide se si debba ammettere, nel corso dell'audizione, la produzione di nuovi documenti e quali persone debbano essere sentite per conto di una parte.

3. Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denunciati, i terzi invitati all'audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell'audizione. Nella misura in cui, in via eccezionale, durante l'audizione orale non sia possibile rispondere in tutto o in parte a una domanda, il consigliere-auditore può consentire che la risposta sia presentata per iscritto entro un termine fissato. Tale risposta scritta sarà distribuita a tutti i partecipanti all'audizione orale, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti al fine di tutelare i diritti di difesa di uno dei destinatari della comunicazione degli addebiti o i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi soggetto.

4. Tenuto conto dell'esigenza di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore competente, può consentire alle parti interessate, alle altre parti interessate, ai denunciati o ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 di presentare osservazioni scritte anche successivamente all'audizione orale. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

Articolo 13

Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l'audizione orale

In linea di massima, ciascuna persona è sentita in presenza delle altre persone invitate a partecipare all'audizione orale. Il consigliere-auditore può altresì decidere di sentire le persone separatamente a porte chiuse, tenuto conto del loro legittimo interesse alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

CAPO 7

RELAZIONE INTERMEDIA E DIRITTO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI*Articolo 14***Relazione intermedia e osservazioni**

1. Il consigliere-auditore presenta al commissario competente una relazione intermedia sullo svolgimento dell'audizione e sulle sue conclusioni per quanto riguarda il rispetto dell'esercizio effettivo dei diritti procedurali. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali e in particolare le questioni seguenti:

- a) la divulgazione di documenti e l'accesso al fascicolo;
- b) i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti;
- c) il rispetto del diritto di essere sentiti;
- d) il corretto svolgimento dell'audizione orale.

Una copia della relazione viene trasmessa al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e agli altri servizi competenti della Commissione.

2. Inoltre, e separatamente dalla relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo e sull'imparzialità del procedimento. In tal modo, il consigliere-auditore provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell'illecito, vengano presi in considerazione nell'elaborazione dei progetti di decisione della Commissione. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, il ritiro di determinati addebiti o obiezioni o la comunicazione di nuovi, oppure suggerimenti per ulteriori misure d'indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003.

Tali osservazioni sono trasmesse al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e al servizio giuridico.

CAPO 8

IMPEGNI E TRANSAZIONI*Articolo 15***Impegni e transazioni**

1. Le parti di un procedimento che propongono impegni tali da rispondere alle riserve formulate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento previsto dall'articolo 9, al fine di garantire l'esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.

2. Le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l'esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.

CAPO 9

RELAZIONE FINALE*Articolo 16***Contenuto e trasmissione prima dell'adozione di una decisione**

1. Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto all'effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dell'intero procedimento, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

2. La relazione finale è presentata al commissario competente, al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e gli altri servizi competenti della Commissione. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri nonché, a norma dei protocolli n. 23 e n. 24 dell'accordo SEE, all'Autorità di vigilanza EFTA.

*Articolo 17***Presentazione alla Commissione e pubblicazione**

1. La relazione finale del consigliere-auditore è trasmessa alla Commissione insieme al progetto di decisione presentatole, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la Commissione disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto dell'esercizio effettivo dei diritti procedurali durante l'intero procedimento.

2. La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate al progetto di decisione prima della sua adozione da parte della Commissione.

3. La Commissione trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l'interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti aziendali.

CAPO 10

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 18***Abrogazione e disposizione transitoria**

1. La decisione 2001/462/CE, CECA è abrogata.

2. Gli atti procedurali compiuti in base ad essa continuano ad essere efficaci. Per quanto riguarda le misure d'indagine che sono state adottate prima dell'entrata in vigore della decisione 2001/462/CE, CECA, il consigliere-auditore può declinare l'esercizio delle sue funzioni di cui all'articolo 4.

Nei casi di procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 prima dell'entrata in vigore della presente decisione, la relazione intermedia di cui all'articolo 14 della presente decisione e la relazione finale di cui all'articolo 16 non riguardano la fase d'indagine, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2011

sulla definizione di nanomateriale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/696/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione del 7 giugno 2005 dal titolo *Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009* ⁽¹⁾ definisce una serie di azioni articolate e interconnesse per l'attuazione tempestiva di una strategia sicura, integrata e responsabile per le nanoscienze e le nanotecnologie.
- (2) La Commissione, conformemente agli impegni assunti nel piano di azione, ha esaminato attentamente la normativa dell'Unione in materia al fine di determinare l'applicabilità della normativa esistente ai rischi potenziali dei nanomateriali. L'esito dell'esame è contenuto nella comunicazione della Commissione del 17 giugno 2008 intitolata *Aspetti normativi in tema di nanomateriali* ⁽²⁾. La comunicazione è giunta alla conclusione che il termine «nanomateriale» non è specificamente citato nella normativa dell'Unione ma che la normativa vigente riguarda, in linea di principio, i rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l'ambiente associati ai nanomateriali.
- (3) Il Parlamento europeo nella risoluzione del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali ⁽³⁾ ha sollecitato tra l'altro l'introduzione di una definizione scientifica esaustiva di nanomateriale nella normativa dell'Unione.
- (4) La definizione di cui alla presente raccomandazione deve essere usata come riferimento per determinare se un materiale debba essere considerato un «nanomateriale» ai fini delle politiche e della legislazione dell'Unione. La definizione del termine «nanomateriale» nella normativa unionale deve essere basata esclusivamente sulla dimensione delle particelle costituenti il materiale, indipendentemente dalla pericolosità o dal rischio. In tale definizione, basata solo sulla dimensione del materiale, rientrano i materiali naturali, derivati o fabbricati.
- (5) La definizione del termine «nanomateriale» deve essere basata sulle conoscenze scientifiche disponibili.
- (6) Spesso la misurazione delle dimensioni e della e della distribuzione dimensionale nei nanomateriali risulta difficile e il ricorso a metodi di misurazione differenti può non fornire risultati comparabili. È necessario sviluppare metodi di misurazione armonizzati al fine di garantire che l'applicazione della definizione conduca a risultati uniformi nel tempo e per tutti i materiali. Fino a quando non saranno disponibili metodi di misurazione armonizzati, è opportuno applicare i migliori metodi alternativi disponibili.
- (7) La relazione di riferimento del Centro comune di ricerca della Commissione europea, intitolata *Considerations on a Definition of Nanomaterials for Regulatory purposes* ⁽⁴⁾ (Considerazioni sulla definizione dei nanomateriali a fini normativi), suggerisce che la definizione di nanomateriale debba riferirsi a nanomateriali particolati, essere ampiamente applicabile nell'ambito della legislazione unionale ed essere in linea con altri orientamenti seguiti a livello internazionale. Le dimensioni devono essere l'unica proprietà che necessiti di una chiara definizione dei limiti della scala nanometrica.
- (8) La Commissione ha incaricato il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSEI) di fornire un contributo scientifico a proposito degli elementi da prendere in considerazione all'atto di definire il termine «nanomateriale» a fini normativi. Il parere del comitato, *Scientific basis for the definition of the term «Nanomaterial»* (Basi scientifiche per la definizione del termine «nanomateriale»), è stato sottoposto a una consultazione pubblica nel 2010. In tale parere, formulato l'8 dicembre 2010 ⁽⁵⁾, il comitato è giunto alla conclusione che le dimensioni sono universalmente applicabili ai nanomateriali e costituiscono il misurando più adeguato, precisando che, per favorire un'interpretazione uniforme, sarebbe opportuno determinare un intervallo di dimensioni. Il limite inferiore proposto a 1 nm, mentre un limite superiore di 100 nm riscuote già un consenso generale ed è comunemente usato, sebbene non esista alcuna prova scientifica a sostegno dell'adeguatezza di

⁽¹⁾ COM(2005) 243 definitivo.

⁽²⁾ COM(2008) 366 definitivo.

⁽³⁾ P6_TA(2009)0328.

⁽⁴⁾ EUR 24403 EN, giugno 2010

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenlhr_o_032.pdf

tale valore. L'uso di un unico valore limite superiore potrebbe essere troppo restrittivo per la classificazione dei nanomateriali, pertanto sarebbe più appropriato un approccio differenziato. A fini normativi, per perfezionare la definizione è inoltre opportuno prendere in considerazione la distribuzione dimensionale numerica usando le dimensioni medie e la deviazione standard delle dimensioni. La distribuzione dimensionale di un materiale deve presentarsi come distribuzione dimensionale basata sulla concentrazione numerica (vale a dire il numero degli oggetti entro un dato intervallo dimensionale diviso per il numero totale degli oggetti) e non sulla frazione di massa delle particelle nanometriche del nanomateriale, dal momento che una piccola frazione di massa può contenere il maggior numero di particelle. Il CSRSERI ha individuato alcuni casi specifici in cui l'applicazione della definizione può essere agevolata utilizzando una superficie di volume specifico come indicatore per determinare se un materiale rientri nell'intervallo definito nanodimensionale.

- (9) L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione definisce il termine «nanomateriale» come «materiale con qualsiasi dimensione esterna nanometrica o con struttura nanometrica interna o superficiale». Il termine «nanometrico» definisce una grandezza compresa approssimativamente tra 1 e 100 nm⁽¹⁾.
- (10) La distribuzione dimensionale numerica dovrebbe tener conto del fatto che i nanomateriali solitamente consistono di numerose particelle presenti in dimensioni differenti in una particolare distribuzione. Senza specificare la distribuzione dimensionale numerica, sarebbe difficile determinare se uno specifico materiale corrisponde alla definizione, qualora soltanto alcune delle sue particelle fossero al di sotto dei 100 nm. Questo approccio è conforme al parere del CSRSERI secondo cui la distribuzione delle particelle di un materiale deve essere presentata come la distribuzione basata sulla concentrazione numerica (ossia sul numero di particelle).
- (11) Non esiste una base scientifica inequivocabile per indicare un valore specifico relativo alla distribuzione dimensionale al di sotto del quale non si prevede che i materiali contenenti particelle di dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm presentino proprietà tipiche dei nanomateriali. Il parere scientifico consiglia di utilizzare un approccio statistico basato sulla deviazione standard con un valore di soglia dello 0,15 %. Considerata l'elevata frequenza di materiali che rispetterebbero tale soglia e la necessità di limitare il campo di applicazione della definizione per l'utilizzo in un contesto normativo, la soglia dovrebbe essere innalzata. Un nanomateriale, secondo la definizione della presente raccomandazione, deve essere composto per almeno il 50 % di particelle di dimensione compresa fra 1 nm e 100 nm. Conformemente al parere del CSRSERI, in alcuni casi anche un ridotto numero di particelle di dimensione compresa fra 1 nm e 100 nm può giustificare una valutazione mirata. Tuttavia, sarebbe fuorviante classificare tali materiali come nanomateriali. Ciononostante vi possono essere specifici casi normativi

in cui le preoccupazioni per l'ambiente, la salute, la sicurezza o la competitività giustificano l'applicazione di una soglia al di sotto del 50 %.

- (12) Le particelle agglomerate o aggregate possono presentare le medesime proprietà delle particelle libere. Inoltre, possono verificarsi casi durante il ciclo di vita di un nanomateriale in cui si liberano particelle dagli agglomerati o dagli aggregati. La definizione cui si riferisce la presente raccomandazione, pertanto, dovrà comprendere anche le particelle degli agglomerati o degli aggregati qualora le particelle costituenti abbiano una dimensione compresa fra 1 nm e 100 nm.
- (13) Attualmente è possibile misurare l'area superficiale specifica in volume dei materiali solidi secchi o delle polveri mediante il metodo di adsorbimento di azoto («metodo BET»). In questi casi la superficie specifica può essere utilizzata come un indicatore per l'identificazione di un potenziale nanomateriale. Le nuove conoscenze scientifiche potranno estendere la possibilità di utilizzare questo ed altri metodi ad altri tipi di materiali in futuro. Possono verificarsi discrepanze fra la misurazione della superficie specifica e la distribuzione dimensionale numerica da un materiale all'altro. È pertanto necessario specificare che i risultati della distribuzione dimensionale numerica devono prevalere e che non è possibile utilizzare la superficie specifica per dimostrare che un materiale non è un nanomateriale.
- (14) Lo sviluppo tecnologico e il progresso scientifico avanzano a grande velocità. Occorre pertanto rivedere, entro dicembre 2014, la definizione e i descrittori per garantire che rispondano alle esigenze in materia. In particolare, la revisione deve valutare se la soglia del 50 % riferita alla distribuzione dimensionale numerica debba essere innalzata o abbassata e se comprendere i materiali con struttura nanometrica interna o superficiale, quali i nanomateriali con nanocomponenti complessi, inclusi i materiali nanocompositi e nanoporosi utilizzati in determinati settori.
- (15) Laddove possibile in termini di realizzazione e affidabilità, occorre sviluppare metodi di misurazione standardizzati, orientamenti e conoscenze sulle concentrazioni tipiche di nanoparticelle in serie rappresentative di materiali per agevolare l'applicazione della definizione nell'ambito di uno specifico contesto normativo.
- (16) È opportuno che la definizione di cui alla presente raccomandazione non pregiudichi né rispecchi il campo di applicazione di alcun atto legislativo dell'Unione o di alcuna disposizione che potenzialmente stabilisca requisiti aggiuntivi per tali materiali, ivi inclusi quelli relativi alla gestione del rischio. In alcuni casi può essere necessario escludere determinati materiali dal campo di applicazione di norme e disposizioni legislative specifiche, anche qualora essi rientrino nella definizione. Analogamente, può essere necessario includere materiali aggiuntivi, quali alcuni materiali di dimensioni inferiori a 1 nm o superiori a 100 nm, nel campo di applicazione di norme e disposizioni legislative specifiche atte ad applicarsi a un nanomateriale.

(1) <http://cdb.iso.org>

(17) Considerate le specificità del settore farmaceutico e dei sistemi nanostrutturati specializzati già in uso, la definizione di cui alla presente raccomandazione non pregiudicherà l'uso del termine «nano» laddove definisca determinati dispositivi medici e farmaceutici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri, le agenzie dell'Unione e gli operatori economici sono invitati ad usare la seguente definizione del termine «nanomateriale» nell'adozione e nell'applicazione della legislazione e dei programmi strategici e di ricerca relativi ai prodotti derivanti dalle nanotecnologie.

2. Con «nanomateriale» s'intende un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm.

In casi specifici, e laddove le preoccupazioni per l'ambiente, la salute, la sicurezza e la competitività lo giustifichino, la soglia del 50 % della distribuzione dimensionale numerica può essere sostituita da una soglia compresa fra l'1 % e il 50 %.

3. In deroga al punto 2, i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm dovrebbero essere considerati nanomateriali.

4. Ai sensi del punto 2, «particella», «agglomerato» e «aggregato» sono così definiti:

a) con il termine «particella» s'intende una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti;

b) con il termine «agglomerato» s'intende un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti;

c) con il termine «aggregato» s'intende una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro.

5. Laddove tecnicamente possibile e richiesto da disposizioni legislative specifiche, la conformità alla definizione del punto 2 può essere determinata sulla base della superficie specifica in volume. Un materiale rientra nella definizione di cui al punto 2 quando la sua superficie specifica in volume è superiore a $60 \text{ m}^2/\text{cm}^3$. Tuttavia, un materiale che, in base alla distribuzione dimensionale numerica, è un nanomateriale dovrebbe essere considerato conforme alla definizione di cui al punto 2 anche se detto materiale ha una superficie specifica inferiore a $60 \text{ m}^2/\text{cm}^3$.

6. Entro dicembre 2014, la definizione di cui ai punti da 1 a 5 sarà rivista alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnologici e scientifici intercorsi. La revisione si concentrerà particolarmente sull'innalzamento o sull'abbassamento della soglia del 50 % relativa alla distribuzione dimensionale numerica.

7. Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri, le agenzie dell'Unione e tutti gli operatori economici.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

